



**Comune di
Ascoli Piceno**

Medaglia d'oro al valor militare per attività partigiana

BANDO P11/2021

DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER
L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LA
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA
SCUOLA "CECI".**

1.	PREMESSE	3
	PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA.....	4
1.1	IL SISTEMA.....	4
1.2	GESTORE DEL SISTEMA	5
1.3	REGISTRAZIONE	6
2.	DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	7
2.1	Definizioni generali.....	7
2.2	Definizioni specifiche	7
2.3	Documenti di gara.....	8
2.4	Chiarimenti	9
2.5	Comunicazioni	10
3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	10
3.1	Importi delle prestazioni in appalto.....	11
3.2	Classificazione per categoria e importo presunto delle opere	12
4.	DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....	13
4.1	Durata	13
4.2	Opzioni.....	14
5.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	14
6.	REQUISITI GENERALI.....	17
7.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA	22
7.1	Requisiti di idoneità professionale	23
7.2	Requisiti di capacità economica e finanziaria.....	27
7.3	Requisiti di capacità tecnica e professionale.....	27
7.4	Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE	31
7.5	Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili	34
8.	AVVALIMENTO	35
9.	SUBAPPALTO	36
10.	GARANZIE	37
10.1	Garanzia provvisoria.....	37
10.2	Garanzia definitiva	37
11.	SOPRALLUOGO	38
12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	38
13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	39
14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	43
15.	CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
15.1	Documento di gara unico europeo	45
15.2	Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo	47
16.	CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA.....	55
17.	CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA	58
18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	59
18.1	Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	60
18.2	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica	66
18.3	Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica	66
19.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	67
20.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	68
21.	APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	69
22.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	70
23.	AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	71
24.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	73
25.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	73
26.	PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.....	75
27.	REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA	78

PROCEDURA TELEMATICA NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2, LETT. A) D.LGS. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA RELATIVI LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE INERENTI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA "CECI".

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 3180 del 19/10/2021, il Comune di Ascoli Piceno (di seguito denominato anche Amministrazione o Comune) ha deliberato di bandire una gara per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, come meglio specificato nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, nello schema di contratto e negli elaborati costituenti il Documento Preliminare all'avvio della Progettazione (di seguito denominato anche "DPP") e precisamente:

- Progettazione definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione relativi ai lavori di adeguamento sismico dell'edificio scolastico "Cec" "SISMA 2016 – O.C.S.R. N. 109/2020– ID 626"; scuola "Cec" sita in Via S. Serafino da Montegranaro 1 cap. 63100 Ascoli Piceno identificata al Catasto al Foglio 68 Particella 775.

Visto che, con riferimento all'edificio scolastico di cui trattasi, in esito all'esperimento di una procedura aperta per l'affidamento dei medesimi servizi di cui all'oggetto non è stata presentata alcuna offerta e dato atto che le condizioni iniziali dell'appalto non sono modificate, l'affidamento avverrà mediante procedura telematica negoziata ex art. 63, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 58, 63 e 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 cd. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) nonché nel rispetto degli indirizzi forniti dalle Linee Guida n. 1 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

L'appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal d.lgs. 50/2016 riferite alla tipologia di procedura oggetto di affidamento, dalla legge 120/2020, dal d.l. 77/2021, dal d.P.R. 207/2010 (di seguito denominato anche Regolamento generale o Regolamento), relativamente agli articoli ancora vigenti, dalle Linee guida ANAC, dal d.lgs. n. 82/2005, dalle relative regole tecniche e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale, dalle Ordinanze del Commissario straordinario del Governo n. 56/2018 e n. 109/2020, dal D.L. 189/2016 oltre che, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni suddette, dalle norme del Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato, nonché dalle leggi nazionali e comunitarie vigenti nella materia oggetto dell'appalto, nonché dai chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante con le modalità di cui al paragrafo 2.2.

Luogo di esecuzione Ascoli Piceno [codice NUTS ITI34].

CIG: 894754213E CUI: 00229010442202100039 CUP: C32E20000200001.

Il Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è l'Arch. Ugo Galanti.

PRESIDIO DI ALTA SORVEGLIANZA

In applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., la lettera di invito ed il presente disciplinare di gara sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (nel prosieguo, anche ANAC), nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021.

In particolare, si precisa che in attuazione del riferito art. 32 del D.L. 189/016 e dell'art. 3 del suindicato Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, dovranno essere trasmessi all'ANAC, tramite l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche, al fine della verifica preventiva, gli ulteriori atti della procedura di selezione indicati nel medesimo Accordo, ossia gli atti del subprocedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse, il provvedimento di aggiudicazione, le proposte di risoluzione contrattuale o altri atti di autotutela.

1.1 IL SISTEMA

La presente procedura si svolgerà, ove non diversamente espressamente previsto, attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito per brevità anche solo "Sistema"), conforme all'art. 40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 82/2005, dettagliatamente descritto nel seguito, mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come meglio specificato nel presente Disciplinare di gara.

Il Comune di Ascoli Piceno (di seguito, per brevità, l'Amministrazione) si avvarrà di tale Sistema in modalità ASP (Application Service Provider).

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile: a) la previa registrazione al Sistema, con le modalità e in conformità alle indicazioni che saranno rese successivamente; b) il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, co. 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; c) la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer 7.0 o superiore, oppure Mozilla Firefox 3+ o superiore; Safari 3.1+ o superiore, Opera 10+ o superiore, Google Chrome 2+ o superiore; un programma software per la conversione in formato pdf dei file che compongono l'offerta.

Il Sistema è costituito da una piattaforma telematica di negoziazione nella disponibilità di Consip S.p.A., conforme alle regole stabilite dal D. Lgs. n. 82/2005 e dalle pertinenti norme del Codice.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, la Consip S.p.a. ed il Gestore del Sistema non potranno essere in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli operatori economici registrati, i concorrenti, l'Amministrazione, o, comunque, ogni altro utente (utilizzatore) del Sistema, e i terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema.

Si precisa, altresì, che ciascun operatore economico, per la presentazione dell'offerta, ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 13 MB per singolo file, oltre la quale non ne è garantita la tempestiva ricezione. Nel caso fosse necessario l'invio di file di dimensioni maggiori si suggerisce il frazionamento degli stessi in più file. Per quanto concerne, invece, l'area comunicazioni del Sistema, ciascun operatore ha a

disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 6 MB per comunicazione. Nel caso fosse necessario inviare comunicazioni con allegati file di dimensioni superiori si suggerisce l'invio di più comunicazioni.

È in ogni caso responsabilità dei concorrenti far pervenire all'Amministrazione tempestivamente tutti i documenti e le informazioni richieste per la partecipazione alla gara, pena l'esclusione dalla procedura.

Ogni operazione effettuata attraverso il Sistema:

1. è memorizzata nelle registrazioni di sistema, quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività e/o azione compiuta a Sistema;
2. si intende compiuta nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema.

Il tempo del Sistema è il tempo ufficiale nel quale vengono compiute le azioni attraverso il Sistema medesimo e lo stesso è costantemente indicato a margine di ogni schermata del Sistema. In particolare, il tempo del Sistema è sincronizzato sull'ora italiana riferita alla scala di tempo UTC (IEN), di cui al D.M. 30 novembre 1993, n. 591. L'accuratezza della misura del tempo è garantita dall'uso, su tutti i server, del protocollo NTP che tipicamente garantisce una precisione nella sincronizzazione dell'ordine di 1/2 millisecondi. Le scadenze temporali vengono sempre impostate a livello di secondi anche se a livello applicativo il controllo viene effettuato dal sistema con una sensibilità di un microsecondo (10^{-6} secondi).

Le registrazioni di sistema relative ai collegamenti effettuati al Sistema e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura, sono conservate nel Sistema e fanno piena prova nei confronti degli utenti del Sistema. Tali registrazioni di sistema hanno carattere riservato e non saranno divulgate a terzi, salvo ordine del giudice o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti, ai sensi della Legge n. 241/1990.

Le registrazioni di sistema sono effettuate ed archiviate, anche digitalmente, in conformità alle disposizioni tecniche e normative emanate ai sensi degli articoli 43 e 44 del D. Lgs. n. 82/2005.

Tutti gli utenti, con l'utilizzazione del Sistema esonerano la Consip S.p.A., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere, attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni, il Sistema medesimo. Ove possibile la Consip S.p.A. e/o il Gestore del Sistema comunicheranno anticipatamente agli utenti del Sistema gli interventi di manutenzione sul Sistema stesso. Gli utenti del Sistema, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema utilizzato per la presente procedura potrà essere sospeso o limitato per l'effettuazione di interventi tecnici volti a ripristinarne o migliorarne il funzionamento o la sicurezza.

Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di Registrazione e/o presentazione dell'offerta, si consiglia di contattare il Call Center dedicato presso i recapiti indicati nel sito www.acquistinretepa.it, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto di tutti i termini perentori previsti nella documentazione di gara.

1.2 GESTORE DEL SISTEMA

Fermo restando che, per la presente procedura, stazione appaltante ed Amministrazione aggiudicatrice è il

Comune di Ascoli Piceno, la stessa si avvale, per il tramite di Consip, del supporto tecnico del Gestore del Sistema (ovvero il soggetto indicato sul sito www.acquistinretepa.it risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza pubblica all'uopo esperita) incaricato anche dei servizi di conduzione tecnica delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema, assumendone ogni responsabilità al riguardo. Il Gestore del Sistema ha l'onere di controllare i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.

Il Gestore del Sistema è, in particolare, Responsabile della sicurezza logica e applicativa del Sistema stesso e riveste il ruolo di Amministratore di Sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. Lo stesso è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.

L'offerta per la presente procedura deve essere presentata esclusivamente attraverso il Sistema, e quindi per via telematica mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale, ove espressamente previsto.

1.3 REGISTRAZIONE

Per poter presentare offerta tramite il Sistema è necessario procedere alla Registrazione presso il Sistema. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell'offerta e non in quella della semplice registrazione.

La registrazione al Sistema deve essere richiesta unicamente dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la Registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo. All'esito della Registrazione al soggetto che ne ha fatto richiesta viene rilasciata una *userid* e una *password* (d'ora innanzi anche "*account*"). L'*account* è strettamente personale e riservato ed è utilizzato quale strumento di identificazione informatica e di firma elettronica ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale). Il titolare dell'*account* è tenuto a operare nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, in modo da non arrecare pregiudizio al Sistema, ai soggetti ivi operanti e, in generale, a terzi, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 delle Regole del sistema e-Procurement. L'*account* creato in sede di registrazione è necessario per ogni successivo accesso alle fasi telematiche della procedura. L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per rato e valido e riconosce senza contestazione alcuna quanto posto in essere all'interno del Sistema dall'*account* riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'*account* all'interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del Sistema e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente Disciplinare di gara, nei relativi allegati (tra cui in particolare le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione), e le istruzioni presenti nel sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito www.acquistinretepa.it o le comunicazioni attraverso il Sistema.

In caso di violazione delle Regole tale da comportare la cancellazione della Registrazione dell'operatore economico, l'operatore economico medesimo non potrà partecipare alla presente procedura.

2. DEFINIZIONI, DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DEFINIZIONI GENERALI

- a) **«Codice dei contratti» o «Codice»:** il codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nella versione vigente alla data di spedizione della lettera di invito;
- b) **«Regolamento generale» o «Regolamento»:** il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente alle parti in vigore in seguito alle abrogazioni parziali di cui all'articolo 217, comma 1, lettera u), del Codice;
- c) **«CAD»** il codice dell'amministrazione digitale approvato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- d) **«DGUE»** il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85 del Codice ed alla Circolare del Ministero delle infrastrutture 18 luglio 2016, n. 3, descritto al paragrafo 15.2;
- e) **«Decreto tariffe»** il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 16 giugno 2016 (in G.U. n. 174 del 27 luglio 2016) e, conseguentemente le relative tavole allegate:
 - **«Tavola Z-1»** rubricata «categorie delle opere - parametro del grado di complessità - classificazione dei servizi e corrispondenze»;
 - **«Tavola Z-2»** recante «prestazioni e parametri (Q.) di incidenza»;
- f) **«Classificazione» o «Classificazione dei lavori»:** la categoria identificata con la sigla «ID-Opere» nella Tavola Z-1 del Decreto tariffe, con la destinazione funzionale, la declaratoria di identificazione delle opere, il pertinente grado di complessità;
- g) **«Linee guida»:** le linee guida emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come segue:
 - **«Linee guida n. 1»** recanti «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria» approvate da ANAC con delibera n. 973 del 14 settembre 2016 e aggiornate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 417 del 15 maggio 2019 (in G.U. n. 137 del 13 giugno 2019);
 - **«Linee guida n. 2»** recanti «Offerta economicamente più vantaggiosa» approvate da ANAC con delibera n. 424 del 2 maggio 2018 (in G.U. n. 120 del 25 maggio 2018).

2.2 DEFINIZIONI SPECIFICHE

- a) **«il presente Documento»:** il presente **Disciplinare di gara**, contenente le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, il complesso della documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
- b) **«Plico»:** convenzionalmente il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, come caricato sulla Piattaforma telematica di negoziazione, composto dalle seguenti Buste telematiche:
 - **«Busta Amministrativa» o «Busta A» o «Busta della Documentazione amministrativa»** la busta contenente l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al paragrafo 15;
 - **«Busta Tecnica» o «Busta B» o «Busta dell'Offerta tecnica»** la busta con l'offerta tecnica di cui al

paragrafo 16;

- **«Busta Economica» o «Busta C» o «Busta dell'Offerta economica»** la busta, contenente la dichiarazione di Offerta economica di cui al paragrafo 17;

c) **«Operatore economico»:** una persona fisica o una persona giuridica, tra quelle di cui al paragrafo 5, che opera in piena autonomia professionale, in qualunque modo coinvolto nel procedimento di cui al presente Documento, quale:

- operatore economico che opera singolarmente, come componente di una Forma aggregata, come consorzio o consorziato;
- ausiliario, cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito;

d) **«Offerente» o «concorrente»:** un Operatore economico di cui alla precedente lettera c) che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che si presentano unitariamente con un'unica offerta;

e) **«Forma aggregata»:** gli Operatori economici riuniti, quali:

- i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari (cosiddetti "consorzi occasionali") distinti tra Forma aggregata già perfezionata (già costituita con atto notarile di mandato di rappresentanza) e Forma aggregata non perfezionata (con impegno a costituirsi formalmente dopo l'eventuale aggiudicazione ai sensi dell'articolo 48, comma 8, del Codice dei contratti);
- gli Operatori economici (cosiddetti retisti) aggregati in contratto di rete;

f) **«Offerta telematica»:** per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

2.3 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Lettera di invito;
- 2) Disciplinare di gara;
- 3) Allegati (modelli dichiarativi):
 - a) Allegato 1 (dedicato al concorrente): "Modello dichiarazioni integrative";
 - b) Allegato 2 (dedicato agli operatori economici ausiliari): "Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario";
 - c) Allegato 3: DGUE.
- 4) Documento preliminare all'avvio della progettazione ("DPP") Scuola "Ceci" approvato con D.G.C. n. 77 del 15/03/2021;
- 5) Capitolato descrittivo e prestazionale contenente il calcolo dei corrispettivi in base al Decreto tariffe;
- 6) Schema di contratto – disciplinare di incarico;

- 7) “*Protocollo quadro di legalità*” sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA SpA.
- 8) Planimetrie in formato .dwg della scuola “*Ceci*”;
- 9) Relazione inerente la vulnerabilità sismica dell’edificio scolastico “*Ceci*” (Blocco Aule e Palestra);
- 10) Relazione geologica scuola “*Ceci*”.

La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. 11 ottobre 2017 recante «Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici». In considerazione della natura intellettuale dei servizi oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto.

La documentazione di gara è disponibile, in formato elettronico, firmato digitalmente, sul sito internet <https://www.comune.ap.it/garaprogettazionep11> e sulla piattaforma telematica di negoziazione www.acquistinretepa.it sezione “**Vendi**” sottosezione “**Altri Bandi**”. Per la lettura della documentazione firmata digitalmente è necessario dotarsi dell’apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato da uno dei certificatori iscritti all’Elenco di cui all’articolo 29 del D.Lgs. 82/2005 e disponibile sul sito www.agid.gov.it. Sui suddetti siti Internet è disponibile la versione elettronica della documentazione in formato PDF/Word/Excel non firmata digitalmente. In caso di discordanza tra le due versioni in formato elettronico a prevalere sarà la versione firmata digitalmente. Ai fini della partecipazione alla presente procedura, in caso di discordanza tra quanto previsto nel presente documento e quanto previsto nel DPP e nel Capitolato, prevarrà quanto previsto nel presente documento. **In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.**

2.4 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso (ossia entro il 06/12/2021).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente almeno sei giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sui siti di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

2.5 COMUNICAZIONI

Anche ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 l'operatore economico con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita "*Area comunicazioni*" ad esso riservata ai fini della ricezione di ogni comunicazione inerente la presente procedura. L'operatore economico elegge altresì domicilio presso la sede e l'indirizzo di posta elettronica certificata che indica al momento della presentazione dell'OFFERTA.

Nel caso di indisponibilità del Sistema, e comunque in ogni caso in cui l'Amministrazione lo riterrà opportuno, l'Amministrazione invierà le comunicazioni inerenti la presente procedura per mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal concorrente.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario/capofila si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 46 lett. f) del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai medesimi fini, in caso di Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti ogni operatore economico facente parte del Raggruppamento temporaneo o del Consorzio con la presentazione dell'offerta elegge automaticamente domicilio nell'apposita area del Sistema ad essa riservata.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Ai sensi dell'articolo 24 del Codice dei Contratti, l'appalto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura per la progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione sulla base del Documento Preliminare all'avvio della Progettazione elaborato.

Nello specifico, il presente affidamento dei servizi di progettazione ha ad oggetto la redazione del progetto definitivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 24 al 32 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, contenente gli elementi del progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 50/2016, necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, essendosi avvalsi della facoltà di omettere il progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi dell'articolo 23, co. 4 del D.Lgs. 50/2016; ha ad oggetto, inoltre, la redazione del progetto esecutivo, i cui contenuti minimi sono disciplinati dagli articoli dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Si precisa che:

- il progettista incaricato dovrà predisporre tutti gli elaborati necessari al fine di salvaguardare la qualità della progettazione, come meglio dettagliato nel corrispondente "DPP";

- l'oggetto dell'appalto comprende la progettazione necessaria per la compiuta definizione dell'opera e del suo iter approvativo ai fini dell'affidamento dei lavori, ivi compresi il Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ex articolo 91 del D.Lgs. n. 81/2008.

La progettazione dovrà essere redatta mediante l'utilizzo del "Prezzario unico del cratere del Centro Italia", di cui all'art. 6, comma 7 del D.L. 189/2016, approvato con Ordinanza commissariale n. 78 del 02/08/2019.

La tutela della partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese, è sufficientemente assicurata dalla mancanza di richiesta di requisiti minimi agli operatori in Forma aggregata.

3.1 IMPORTI DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO

L'importo presunto e stimato delle prestazioni in appalto è così sinteticamente quantificato:

Tabella n. 1 – Fase di progettazione: elenco delle prestazioni e dei relativi corrispettivi - Scuola "Cecr" (importo totale a base di gara soggetto a ribasso)

Parte	Corrispettivo (€)	Fase
1)		Corrispettivi in fase di progettazione (importo €), Iva ed oneri previdenziali esclusi, di cui:
b.II)	€ 143.710,36	Progettazione definitiva;
b.III)	€ 103.752,61	Progettazione esecutiva e Coordinamento sicurezza in fase di progetto art. 91 d.lgs. 81/2008;
SP.1	€ 24.746,30	Spese conglobate e oneri accessori in fase di progettazione 10%
	€ 272.209,27	Importo totale a base di gara

L'importo totale a base di gara (**soggetto a ribasso**) è in euro e al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'importo degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale è pari ad euro 0,00 in quanto per il contratto di cui in oggetto non si ravvisano rischi di interferenza.

Si precisa altresì che:

- L'importo totale a base di gara è stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016" (in seguito: d.m. 17.06.2016).
- per il dettaglio del calcolo del corrispettivo si rinvia al documento di cui al punto 2.3;
- il corrispettivo offerto per le prestazioni è da intendersi a corpo in misura fissa e invariabile;
- nella progettazione sono comprese le prestazioni di coordinamento della sicurezza in fase di progetto di cui all'articolo 91 del d.lgs. 81/2008 (codice prestazione Q.b.III.07);
- nel corrispettivo dei servizi resta compreso anche l'onorario per l'attività necessaria alla predisposizione degli elaborati connessi all'ottenimento di tutti i pareri, nulla osta e autorizzazioni che occorrono;

- il corrispettivo complessivo verrà rideterminato sulla base del ribasso percentuale offerto dall' affidatario dei servizi oggetto della presente procedura;
- l'appalto è finanziato interamente con Ordinanza speciale n. 3 del 6 maggio 2021, ex articolo 11, comma 2, del decreto legge 76 del 2020. "Interventi di ricostruzione delle scuole del Comune di Ascoli Piceno", che modifica ed integra gli importi previsionali di spesa di cui all'ordinanza commissariale n. 109/2020 ;
- l'erogazione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera, ai sensi dell'articolo 24, comma 8-bis, del Codice dei contratti;
- ai sensi dell'art.2, comma 6, della Ordinanza del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione n. 33/2017 e s.m.i. sul valore del contratto di appalto l'Ufficio Speciale, entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione della stazione appaltante relativa all'avvenuto affidamento dell'incarico, procede alla liquidazione dell'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore;
- il contratto sarà concluso in modalità elettronica e sarà stipulato a corpo.

3.2 Classificazione per categoria e importo presunto delle opere

La progettazione, come sopra descritta, afferisce ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del d.m. 17.6.2016, in uno con l'importo presunto e stimato dei lavori e delle parti dei lavori per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al punto 3.1, quantificato come segue:

Tabella n. 2 – Categoria e identificazione delle opere – Scuola “Cecr”

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessità <<G>>	Costo Categorie(€) <<V>>	Parametri Base <<P>>
	Codice	Descrizione			
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisorie di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.791.840,80	6,15268 24700%
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	1.001.322,80	6,97896 71900%
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	158.103,60	11,3257 486700 %
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	421.609,60	8,62387 68700%

IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	210.804,80	10,4207 500200 %
----------	-------	---	------	------------	------------------------

Costo complessivo dell'opera : **3.583.681,60 €**

Ai sensi dell'articolo 48, co. 2, del Codice dei Contratti, le prestazioni di servizi relative alla categoria S.03 sono qualificate come principali mentre le prestazioni di servizi relative alle altre categorie di lavori (diverse da S.03) sono qualificate come secondarie.

Sono altresì previste le seguenti prestazioni di servizi con caratteristiche trasversali (cioè riferibili a più categorie):

- coordinamento per la sicurezza e la salute nei cantieri in fase di progettazione;
- intervento qualificato in materia antincendio;
- intervento qualificato in materia di acustica;
- intervento di un professionista qualificato in materia di certificazione energetica degli edifici.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 Durata

La durata dell'appalto (termini di esecuzione) è stabilita in 120 (centoventi) giorni per le prestazioni da affidare, di cui alla tabella n. 1 del paragrafo 3.1 del presente documento, suddivisa in:

- n. 70 (settanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, per la progettazione definitiva;
- n. 50 (cinquanta) giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di comunicazione al progettista dell'avvenuta approvazione del progetto definitivo, per la progettazione esecutiva dell'intervento.

Tenuto conto delle scadenze di cui ai punti precedenti, la durata complessiva del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva non dovrà superare i valori indicati, in giorni naturali e consecutivi, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni ed autorizzazioni, per le attività di verifica del progetto e delle eventuali ulteriori proroghe, non dipendenti da inadempienze dell'affidatario, disposte dal RUP in funzione delle prescrizioni degli enti competenti e delle tempistiche di approvazione ovvero autorizzazione.

L'inosservanza dei menzionati termini determina l'applicazione delle penali, nella misura prevista dallo schema di contratto.

4.2 Opzioni

Non sono previste opzioni.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti che sono stati invitati con apposita lettera d'invito e individuati mediante avviso a presentare manifestazione di interesse.

Si precisa che – ai sensi dell'art. 48, co. 11 del d.lgs. n.50/2016 – l'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

Possono partecipare alla presente gara, in forma singola e associata, i seguenti soggetti:

- a) Operatori economici di cui all'articolo 46, comma 1, lettere a), b), c), d) ed f), del Codice e degli articoli 1, 2 e 3, del decreto ministeriale n. 263 del 2016:
 - liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
 - società di professionisti di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 263 del 2016;
 - società di ingegneria in forma di società di capitali o di società cooperative di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 263 del 2016;
 - prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 712000000-0 a 71541000-2 e da 71610000-7 a 71730000-4 e 79994000-8 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
 - consorzi stabili costituiti da almeno tre soggetti tra quelli di cui ai punti precedenti e alla successiva lettera b), anche in forma mista tra di loro, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera b), della legge n. 81 del 2017 e anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
 - Gruppi economici di interesse europeo (GEIE) costituiti ai sensi del decreto legislativo n. 240 del 1991 e del Regolamento CEE n. 2137/1985/CEE del Consiglio del 25 luglio 1985;
- b) società tra professionisti o società professionali, anche multidisciplinari, di cui al decreto ministeriale n. 34 del 2013, iscritte all'Ordine professionale di pertinenza ai sensi dell'articolo 8 del predetto decreto ministeriale;
- c) Operatori economici di cui alle precedenti lettere a) e b) in una delle seguenti Forme di aggregazione:
 - riuniti in raggruppamento temporaneo ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 4 del decreto ministeriale n. 263 del 2016;
 - riuniti in consorzio ordinario (cosiddetto «consorzio occasionale») ai sensi degli articoli 45, comma 1, lettera e), e 48 del Codice dei contratti e dell'articolo 12, comma 3, lettera c), della legge n. 81 del 2017, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, anche in forma di società consortile di cui all'articolo 2615-ter del codice civile;

- aderenti aggregati a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi da 4-ter a 4-quinquies, della legge n. 33 del 2009, di conversione del decreto-legge n. 5 del 2009 e dell'articolo 12, comma 3, lettera a), della legge n. 81 del 2017.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 46, comma 1, lett. e) del Codice anche se non ancora costituiti.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del Codice dei contratti, gli Operatori economici che partecipano in raggruppamento temporaneo:

- a) (*se non ancora costituiti*) devono dichiarare di costituirsi in raggruppamento temporaneo con conferimento del mandato irrevocabile di cui al comma 8 della norma citata al mandatario o capogruppo individuato allo scopo. La dichiarazione formale è prevista nell'**allegato 1**;
- b) (*se costituiti*) in alternativa, se il mandato irrevocabile è già stato conferito, devono dichiarare gli estremi dell'atto di conferimento e del notaio che ha redatto l'atto di mandato. La dichiarazione formale è prevista nell'**allegato 1**;
- c) devono essere indicati i requisiti di cui al paragrafo 7 che i singoli Operatori economici in Forma aggregata apportano al raggruppamento e le prestazioni che ciascuno intende eseguire, in ottemperanza al principio che la Stazione appaltante deve conoscere in anticipo «chi fa cosa».

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di rete, di partecipare anche in forma individuale. Gli operatori economici retisti non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi stabili sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

I R.T. (costituiti e costituendi) e i consorzi ordinari (costituiti e costituendi) dovranno indicare la mandataria e le mandanti, specificando, in termini percentuali, ai sensi dell'articolo 48, co. 4, del Codice, le prestazioni che ciascun membro del raggruppamento svolgerà, per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alle tabelle del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati.

Nel caso di consorzi stabili, i consorziati designati dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio stabile, quest'ultimo indicherà in gara il consorziato esecutore.

Le aggregazioni di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista) rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- II. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- III. **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*ter*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. determinazione ANAC citata).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo può essere assunto anche da un consorzio stabile ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dagli operatori economici retisti partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 110 del Codice dei Contratti e dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'articolo 161, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, fino al deposito del decreto previsto dall'articolo 163 del predetto R.D., per partecipare alla presente procedura deve necessariamente avvalersi dei requisiti di un altro soggetto ed essere autorizzata dal Tribunale;
- l'impresa ammessa al concordato preventivo, successivamente al deposito del decreto di apertura, per partecipare non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto ma deve essere sempre autorizzata dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato. In entrambi i casi l'impresa

può concorrere anche riunita in R.T. purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'art. 24, comma 7 del Codice, l'aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non potrà partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall'attività di progettazione svolta. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'aggiudicatario. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'art. 2359 del codice civile. Tali divieti sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "*Protocollo quadro di legalità*" sottoscritto in data 26/07/2017 dalla Struttura di Missione, dal Commissario straordinario del Governo e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA SpA costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 6 novembre 2012, n. 190.

NB-1: Sono esclusi gli operatori economici per i quali sussistono le condizioni di concentrazione degli incarichi di cui all'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 33/2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29/06/2020 che dispone quanto segue:

- è vietato il conferimento di incarichi di progettazione architettonica, progettazione impiantistica, progettazione strutturale, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, per un importo massimo di lavori pari o superiore, complessivamente, ad € 50.000.000,00 (euro cinquantamilion);
- indipendentemente dall'importo dei lavori, nessun operatore economico può assumere un numero di incarichi professionali superiore a quindici;
- il numero massimo di incarichi conferibili, relativamente al collaudo statico è pari a trenta;
- ferme le incompatibilità ed i divieti di cui al D.lgs. n. 50 del 2016, i limiti sopra previsti sono cumulabili tra loro e si applicano agli operatori economici di cui all'art. 46 del medesimo decreto.

Su motivata istanza dell'operatore economico iscritto nell'Elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., che abbia già espletato un numero di incarichi afferenti ad interventi di ricostruzione pubblica ammessi a contributo superiore al 70% dei limiti previsti, può essere autorizzata, per un sola volta, con

apposito provvedimento del Commissario straordinario del Governo, l'assunzione di incarichi oltre i limiti suddetti, alle condizioni e nei limiti previsti nell'Ordinanza n. 33/17. **L'eventuale predetta autorizzazione deve essere ottenuta prima della partecipazione alla presente procedura e prodotta unitamente al modello dichiarazioni integrative;**

- la stazione appaltante provvede a comunicare gli incarichi di progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, di direzione dei lavori, di direzione dell'esecuzione coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, e di collaudo statico conferiti agli operatori economici iscritti nell'Elenco speciale previsto dall'art. 34 del D.L. n. 189 del 2016 e s.m.i., ai fini dell'annotazione nell'Elenco medesimo. L'inosservanza dei limiti massimi previsti comporta la cancellazione dell'operatore economico dall'Elenco speciale predetto e determina, altresì, l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 4, comma 4, dell'Ordinanza commissariale n. 29 del 9 giugno 2017;
- l'operatore economico in sede di partecipazione alla procedura per l'affidamento degli incarichi di cui sopra e al momento dell'assunzione dell'incarico provvede ad attestare, tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, di non aver superato e di non superare i limiti di cui sopra. L'inosservanza dell'obbligo di cui al precedente periodo determina l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura ovvero l'inconferibilità dell'incarico.

NB-2: La dichiarazione sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. n.50/2016, potrà essere resa dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri con riferimento a tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 80, indicando i dati identificativi degli stessi oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta. Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore di un operatore economico che rende le dichiarazioni non intenda rendere le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice anche per conto dei soggetti elencati al comma 3 dell'art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a presentare una propria dichiarazione firmata digitalmente sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

NB-3: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80 commi 1 e 2 del D.lgs. n.50/2016, ciascun operatore economico (*concorrente / operatore economico ausiliario in caso di ricorso all'avvalimento*) deve considerare e dichiarare ai sensi del DPR n.445/00 l'assenza dei motivi di esclusione anche con riferimento a tutti i soggetti richiamati dal comma 3 del citato articolo 80 così come di seguito precisato, utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo).

Le dichiarazioni relative ai motivi di esclusione dovranno essere riferite a tutti i soggetti indicati dall'art. 80 comma 3 del Codice, dichiarando (nell'allegato 1 il concorrente e nell'allegato 2 l'ausiliario in caso di avvalimento), i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice ovvero senza indicare i nominativi dei singoli soggetti – ma indicando la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'istanza – salvo che siano presenti fattispecie rilevanti ai sensi dell'art. 80, cc. 1 e 2 da riportare analiticamente in fase di gara.

A tal fine, si precisa quanto segue:

- ❖ l'esclusione e il divieto considerati ai citati commi 1 e 2, operano se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva riguardano:
 - 1) in caso di professionista singolo: lo stesso professionista;
 - 2) in caso di associazione professionale (studio associato): tutti gli associati;
 - 3) in caso di società semplice o di società in nome collettivo o comunque di società di professionisti costituita in società di persone: tutti i soci e il direttore tecnico;
 - 4) in caso di società in accomandita semplice: i soci accomandatari e il direttore tecnico;
 - 5) in caso di imprenditore individuale: il titolare e il direttore tecnico;
 - 6) in caso di altri tipi di società (quali società di capitali, società cooperative e società consortili, consorzio):
 - i rappresentanti legali e gli amministratori (amministratore unico o amministratore delegato);
 - il presidente e i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, o siano titolari di poteri di direzione o di vigilanza (es. consiglieri delegati);
 - il direttore tecnico;
 - il sindaco o i membri del collegio sindacale (nelle società con sistema di amministrazione tradizionale) o i membri del comitato per il controllo sulla gestione (nelle società con sistema di amministrazione monistico); i membri del consiglio di gestione e i membri del consiglio di sorveglianza (nelle società con sistema di amministrazione dualistico);
 - i membri dell'Organismo di vigilanza di cui all'articolo del decreto legislativo n. 231 del 2001; altri soggetti ai quali siano stati conferiti poteri di direzione e gestione dell'operatore economico idonei a determinare in qualsiasi modo o a influenzare le scelte o gli indirizzi dello stesso operatore economico (es. Direttori generali);
 - 7) limitatamente alle società di capitali con numero di soci pari o inferiore a quattro: il socio unico (persona fisica), il socio maggioritario inteso come socio con partecipazione almeno del 50% (cinquanta per cento) per le società con due o tre soci, ambedue i soci in caso di due soli soci con partecipazione paritaria al 50% (cinquanta per cento);
 - 8) per le società tra professionisti i soggetti individuati in precedenza a seconda della qualificazione giuridica e della composizione della società stessa;
 - 9) in tutti i casi: i procuratori e gli institori se dotati dei poteri sufficienti alla stipulazione del contratto per il quale l'operatore economico concorre;
 - 10) i direttori tecnici di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 263 del 2016.
- ❖ In ogni caso l'esclusione e il divieto sopra indicati operano anche nei confronti dei soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- ❖ In caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria, intervenuta nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito sussiste in capo alla società incorporante, o risultante dalla fusione, di considerare anche i soggetti (richiamati dall'art. 80 comma 3 del Codice) che hanno operato

presso la società incorporata/fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito o che sono cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.

- ❖ I reati di cui al comma 1 dell'art. 80 non rilevano quando sono stati depenalizzati ovvero quando è intervenuta la riabilitazione, ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale, ovvero quando i reati sono stati dichiarati estinti dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si avverte che non potrà considerarsi estinto il reato, qualora non sia intervenuta una formale pronuncia di estinzione da parte del giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 676 c.p.p..
- ❖ Sulla base di quanto sopra evidenziato, qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art. 80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 l'operatore economico (concorrente / eventuale operatore economico ausiliario) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 utilizzando preferibilmente il DGUE secondo quanto specificato all'art. 15.2 del presente Disciplinare di gara.

In particolare, si precisa che:

A) qualora siano presenti fattispecie rilevanti ai fini della disciplina di cui all'art.80 co. 1 del D.lgs. n.50/2016 la dichiarazione deve essere resa in maniera dettagliata specificando almeno i seguenti elementi:

- soggetto interessato (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, residenza, ruolo/poteri)
- Autorità ed estremi del provvedimento (es. condanna n. emessa in data dal Tribunale, durata etc. ;)
- fattispecie rilevante (es: reato commesso etc..) e contenuto del provvedimento (motivo della condanna, pena accessoria, precisazione sui periodi di interdizione imposti dal provvedimento penale);
- eventuali misure di self cleaning adottate;
- misure di dissociazione in casi di condanne di soggetti – come sopra individuati – cessati dalla carica.

B) Si fa presente, inoltre, che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi degli artt. 444 e 445 c.p.p., i decreti penali di condanna, le condanne per le quali è stato concesso il beneficio della “non menzione” ai sensi dell'art. 175 c.p. e le condanne per contravvenzioni punibili con la sola pena pecuniaria dell'ammenda; nei casi di incertezza si consiglia pertanto all'interessato di effettuare presso il competente Ufficio del Casellario Giudiziale una semplice “visura” (art. 33 D.P.R. n. 313 del 2002), con la quale si potrà prendere visione di tutti i propri eventuali precedenti penali, senza le limitazioni sopra ricordate.

Si evidenzia che un operatore economico, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

N.B.-4: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art. 80, co. 4 del D.lgs. n. 50/2016 l'operatore economico è ammesso se dimostra di aver ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare

le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso non ha ottemperato agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali non definitivamente accertati qualora tale mancato pagamento costituisca una grave violazione ai sensi rispettivamente del secondo o del quarto periodo del citato comma 4. A tal fine l'operatore economico (concorrente o eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate al paragrafo 15.2 del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE.

NB-5: Con riferimento alle ipotesi previste dall'art.80 co. 5 del D.lgs. n.50/2016 e alle altre ipotesi di esclusione sopra previste (esempio: divieto a contrarre con la Stazione Appaltante procedente ai sensi dell'art.53, co. 16 ter del D.lgs. n.165/01, etc.) **l'operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) deve presentare puntuale e dettagliata dichiarazione su tutte le notizie/ipotesi/fattispecie/nominativo** rilevanti ai fini della disciplina di cui all'articolo sopracitato descrivendo le eventuali misure di self cleaning adottate utilizzando – nel rispetto delle modalità indicate all'art. 15.2 e seguenti del presente Disciplinare di gara – preferibilmente il DGUE e gli schemi di dichiarazione presenti negli allegati predisposti dalla stazione appaltante.

Al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

A tal proposito e nel rinviare alla disciplina adottata dall'ANAC (con particolare riferimento alla **Delibera n. 1008 del 11.10.2017 “Linee guida n. 6” e alla Delibera n. 1386/16 “Casellario informatico e Banca Dati Nazionale dei contratti pubblici – modelli di comunicazione”**) si precisa che un operatore economico (concorrente, eventuale impresa ausiliaria) che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5 dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

NB-6: «(...) In riferimento al D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – **cfr. DGUE** (parte III, sezione C).

In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-bis), per le dichiarazioni cfr. **modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

In riferimento D.Lgs. 50/2016, art. 80, comma 5, lett. c-ter), per le dichiarazioni – anche in riferimento alla possibilità di *self cleaning* – **cfr. modello dichiarativo integrativo del DGUE**.

Le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135.

Si fa presente che le fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lettere c bis) e c ter) del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell'A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; al ricorrere di fattispecie rilevanti e nel caso siano state adottate misure di self cleaning,

dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi a titolo meramente esemplificativo gli eventuali provvedimenti di risoluzione al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione).

NB-7: L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa – debitamente autorizzata – presenta in gara una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del RD 267/1942, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Nel caso di cui all'art. 110, comma 4 e 6, del Codice, il concorrente deve presentare – in aggiunta alla relazione del professionista di cui al precedente periodo – quanto di seguito indicato nelle modalità previste all'art. 8 del presente disciplinare:

- dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 – con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti di ordine generale, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
- dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.

NB-8: Con riferimento all'individuazione dell'ambito soggettivo di cui all'art. 80 del Codice, si invitano gli operatori economici a prendere visione della disciplina disponibile sul sito dell'ANAC e, in particolare, del Comunicato del Presidente dell'8.11.2017 *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.P.R. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE”* pubblicato sul sito www.anticorruzione.it.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- a) le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- b) le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

Si precisa che:

- per «soci» delle società di cui alle lettere a) e b), si intendono solo i «soci professionisti attivi», escludendo i soci non professionisti di cui all'articolo 6, comma 4, del d.m. n. 34 del 2013;
- tra «soci professionisti attivi», come sopra individuati, non possono essere computati i soci delle società multidisciplinari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 34 del 2013, esercenti professioni diverse dalle professioni tecniche o iscritti ad Albi ed Ordini diversi da quelli istituiti per le professioni tecniche.

NB 1:

Si richiamano le precisazioni della Nota Illustrativa del Bando-tipo n. 3, secondo cui:

- per “nuova società” si deve intendere quella che ha ottenuto l'attribuzione di una nuova partita Iva, ovvero del codice fiscale, mentre le variazioni dell'oggetto sociale, della ragione sociale, del capitale sociale, deliberate ex art. 2479-bis c.c. con il voto favorevole dei soci che rappresentano la metà del capitale sociale non determinano costituzione di una nuova società;
- in caso di fusione di più organizzazioni mediante costituzione di nuova società, è da ritenere che la “nuova società”, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi professionali, può ricorrere sia ai requisiti dei soggetti indicati dall'art. 46, comma 2, del Codice, sia all'esperienza pregressa delle società preesistenti purché ciò avvenga nei cinque anni successivi a tale costituzione.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Requisiti del concorrente

- a) **Iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 **ovvero presentazione entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte**, della domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 **e possesso**, entro lo stesso termine, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 3, gli estremi dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti ovvero in alternativa indica, nelle medesime dichiarazioni, di aver presentato, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, domanda di iscrizione nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e di essere in possesso entro lo stesso termine, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco medesimo.

Per la comprova del requisito l'Amministrazione contatta la segreteria della Struttura commissariale oppure consulta d'ufficio l'elenco speciale pubblicato sul sito <https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco>.

In caso di oggettiva impossibilità di presentare, attualmente, domanda di iscrizione al suddetto elenco speciale da parte di coloro che svolgono prestazioni specialistiche, connesse e/o afferenti alle attività di progettazione di cui al presente disciplinare, per le quali non è prescritta l'iscrizione in apposito albo, si precisa che è consentito, in luogo della iscrizione all'elenco speciale, e con effetti ad essa equivalenti ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, produrre una dichiarazione, ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del DPR 445/2000, che attesti l'esercizio di attività professionale per la quale è prescritta la sola iscrizione ad un elenco della Pubblica Amministrazione ovvero di un Ente pubblico, nonché il possesso dei requisiti prescritti ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale dei professionisti sopra indicato.

N.B.

- Qualora il concorrente dovesse risultare aggiudicatario della presente procedura, il medesimo, a seguito delle verifiche effettuate dall'Amministrazione dovrà risultare iscritto nel predetto elenco, pena, in caso contrario, l'esclusione dalla gara e l'individuazione di un nuovo aggiudicatario.
- qualora il concorrente dovesse ricorrere all'avvalimento anche l'operatore economico ausiliario dovrà essere iscritto all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016 ovvero aver presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte ed essere in possesso, entro gli stessi termini, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco medesimo, come sopra indicato;
- si precisa che la procedura di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016, si intende conclusa con esito positivo esclusivamente al ricevimento di una PEC contenente il codice di iscrizione (nel formato EP_XXXXXX_ANNO).

b) I requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

c) *(Limitatamente agli operatori economici costituiti in forma societaria o di consorzio stabile)*

Iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

REQUISITI DEL GRUPPO DI LAVORO

Ai sensi dell'articolo 24, co. 5, del Codice, indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente che presenterà la propria offerta, l'incarico dovrà essere espletato, **a pena di esclusione**, da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e **nominativamente indicati già in sede di presentazione della documentazione amministrativa, con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali**.

Più in particolare, l'offerente dovrà possedere le qualifiche professionali necessarie ai fini:

- della progettazione delle opere edili, strutturali, impiantistiche;
- del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. n. 81/08;
- dell'abilitazione antincendio ai sensi della l. 818/1984, D.Lgs. 139/2006 e D.M. 05/08/2011;
- dell'abilitazione acustica ai sensi dell'art. 2 della l. 447/1995 – DPCM 31/03/1998;
- della qualificazione professionale necessaria ai fini della certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013.

I progettisti personalmente responsabili, devono essere indicati dal concorrente all'interno del modello dichiarazioni integrative (**allegato 1**), nella sezione denominata **“Identificazione del personale che si intende impiegare nell'esecuzione dei servizi oggetto d'appalto (gruppo di lavoro)”**.

Si richiede agli operatori economici di dichiarare nella tabella all'uopo predisposta i dati relativi ai soggetti incaricati dell'esecuzione dei servizi oggetto della presente procedura, nonché il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche, **precisando il rapporto che intercorre con tali professionisti**.

Si precisa altresì che sono stati previsti **quali requisiti di idoneità professionale** quelli del professionista esecutore (art 24 comma 5 del Codice), del coordinatore per la sicurezza (art. 98, d.lgs. 81/2008), del professionista antincendio (art.16, d.lgs. 139/2006).

Sono stati considerati, quali requisiti di capacità tecnica, gli ulteriori titoli di studio/ professionali (paragrafo 7.3.2 lett. a) e b) del Disciplinare) volti all'inclusione, nel cd skill group, del professionista qualificato in materia di acustica e del professionista qualificato in materia di certificazione energetica degli edifici.

Si precisa altresì che:

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

d) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 4, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione

e) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 5, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

Per il professionista antincendio

f) Iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

In relazione alle professionalità e ai professionisti di cui alle lettere precedenti da d) a f):

- i requisiti di cui alle precedenti lettere, devono essere posseduti da professionisti individuati personalmente, indipendentemente dal modello organizzativo dell'Operatore economico tra quelli di cui al paragrafo 5 del presente documento;
- i professionisti, personalmente responsabili, devono essere indicati da ciascun concorrente **all'interno dell'allegato 1** con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali;
- un singolo professionista può possedere più d'una delle professionalità o delle competenze richieste, se tale fattispecie è compatibile con l'ordinamento giuridico e se ricorrono le condizioni previste dalla normativa vigente;
- ai sensi del medesimo articolo 24, co. 5, del Codice dei Contratti, il concorrente deve indicare la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

N.B.: la relazione geologica è stata già predisposta e pertanto non rientra tra le prestazioni oggetto del presente affidamento.

Per la comprova dei requisiti di cui alle precedenti lettere da b) a f) la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

g) Fatturato globale minimo per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di spedizione della lettera di invito per un importo pari a € 272.209,27 Cassa Previdenza ed IVA esclusi.

Si precisa che l'amministrazione si è determinata a prevedere un criterio di selezione connesso al fatturato in ragione della fondamentale necessità di selezionare, attraverso la presente gara, operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore economico dell'appalto, al fine di garantire la capacità dell'appaltatore di assolvere l'impegno prescritto dal contratto aggiudicato.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, mediante:

- per le società di capitali mediante i bilanci (voce A1 del conto economico) approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone o per i liberi professionisti o associazioni di professionisti, mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

N.B.:

Si precisa che la presentazione di documentazione alternativa deve essere previamente autorizzata dalla stazione appaltante.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Si raccomanda che ogni Operatore economico, qualora partecipi in Forma aggregata, si limiti a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di altri Operatori economici che si presentano in Forma aggregata con lo stesso; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

7.3.1 Elenco di servizi di ingegneria ed architettura espletati negli ultimi dieci anni

È richiesto il requisito consistente nell'aver svolto **servizi di ingegneria e di architettura (servizi analoghi)** espletati **negli ultimi dieci anni** antecedenti la data di spedizione della lettera di invito e relativi ai lavori di ognuna delle categorie e ID indicati nella successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno **pari a 1 (una) volta l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID**.

Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella:

Tabella n. 3 – Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi – Scuola Ceci

CATEGORIE D'OPERA	ID. OPERE		Grado Complessit à <<G>>	Valore delle opere (€) <<V>>	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi (€)	Corrispondenza	
	Codice	Descrizione				L 143/49	Dm 18/11/71
STRUTTURE	S.03	<i>Strutture o parti di strutture in cemento armato - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e strutture provvisoriale di durata superiore a due anni.</i>	0,95	1.791.840,80	1.791.840,80	I/g	I/b
EDILIZIA	E.08	<i>Sede Azienda Sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di base. Asilo Nido, Scuola Materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24 classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi</i>	0,95	1.001.322,80	1.001.322,80	I/c	I/b
IMPIANTI	IA.01	<i>Impianti per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari - Impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio</i>	0,75	158.103,60	158.103,60	III/a	I/b
IMPIANTI	IA.02	<i>Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento, climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare termico</i>	0,85	421.609,60	421.609,60	III/b	I/b
IMPIANTI	IA.03	<i>Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice</i>	1,15	210.804,80	210.804,80	III/c	I/b

N.B.: Gli importi sono da intendersi al netto di oneri fiscali e previdenziali.

A tale scopo, ciascun Operatore economico **deve considerare e dichiarare** ai fini della qualificazione (nella parte IV del DGUE **barrando direttamente la sezione «X»** ovvero compilando la sezione C) uno/o più lavori (che possono comprendere sia una sola che più di una delle predette “*Classificazioni*” di cui alla tabella n. 3) per i

quali ha svolto i servizi tecnici, fino al raggiungimento del requisito richiesto all'Offerente (singolo o in Forma aggregata), con le seguenti precisazioni:

- i servizi possono essere stati svolti sia per committenti pubblici che privati; **non rileva la mancata realizzazione dei lavori progettati**;
- i lavori utili ai fini del requisito sono quelli per i quali deve essere stato svolto almeno uno dei servizi di cui all'articolo 157, del Codice dei contratti;
- i lavori devono avere la Classificazione con lo «ID-Opere» o «classe e categoria» pertinenti con quelli per i quali devono essere eseguite le prestazioni di cui al paragrafo 3.1 del presente documento;
- ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare, come indicato nella tavola Z-1 allegata del d.m. 17 giugno 2016; si precisa altresì che le considerazioni di cui sopra, relative alla qualificazione nell'ambito della stessa categoria:
 - sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie “Edilizia” e “Strutture”;
 - non sono automaticamente applicabili nell'ambito della categoria “Impianti” ove convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità ed è necessario che sussista una “omogeneità sostanziale” tra le pregresse prestazioni svolte dal concorrente e quelle oggetto di gara;
 - per le categorie IMPIANTI ID IA.01, IA.02 e IA.03 ai fini della qualificazione, sono senz'altro da ritenersi idonee a comprovare i requisiti le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (e dunque di identica destinazione funzionale);
 - per la categoria IMPIANTI ID IA.03 ai fini della qualificazione, sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti anche le attività svolte nell'ambito della categoria IMPIANTI ID IA.04 in quanto di identica destinazione funzionale e di complessità superiore;
 - si precisa comunque che, nel caso di incertezze nella comparazione di classi e categorie di cui al DM 17-6-2016, rispetto alle classificazioni precedenti, prevale il contenuto oggettivo della prestazione professionale, in relazione all'identificazione delle opere. Sono utilizzabili anche lavori ai quali non è stata a suo tempo attribuita una classificazione in quanto oggetto di servizi svolti per privati purché oggettivamente e provatamente si tratti di lavori riconducibili alle stesse classificazioni;
- verranno presi in considerazione ai fini della verifica del raggiungimento dei requisiti, tutti i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura, di cui all'art.3, lettera vvvv) del Codice come meglio specificato nelle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria”;
- qualora in relazione al medesimo lavoro abbiano concorso più progettisti facenti parte del medesimo raggruppamento, tale lavoro non può essere computato più di una volta;
- nel caso in cui il lavoro sia stato oggetto di servizi svolti a suo tempo in Forma aggregata con Operatori economici in tutto o in parte diversi da quelli aggregati nella presente gara ai fini della qualificazione deve essere considerata solo la percentuale di incidenza della prestazione svolta dall'operatore economico offerente;

- i servizi valutabili sono quelli ultimati nel decennio antecedente la data di spedizione della lettera di invito, ovvero la parte di essi terminata nello stesso periodo. S'intendono terminati i livelli di progettazione singolarmente conclusi nel decennio di riferimento, mentre la direzione lavori s'intende terminata con l'emissione del certificato di collaudo. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei relativi lavori. Sono valutabili anche i servizi svolti per committenti privati documentati attraverso certificati di buona e regolare esecuzione rilasciati dai committenti privati o dichiarati dall'operatore economico che fornisce, su richiesta della stazione appaltante, prova dell'avvenuta esecuzione attraverso gli atti autorizzativi o concessori, ovvero il certificato di collaudo, inerenti il lavoro per il quale è stata svolta la prestazione, ovvero tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima;
- il periodo è riferito allo svolgimento del servizio e non all'eventuale esecuzione dei lavori oggetto dello stesso servizio;
- l'importo utile dei singoli lavori per i quali sono stati svolti i servizi, è l'importo al netto dell'Iva di legge.

La comprova del requisito è fornita mediante:

- a) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto pubblico, i certificati emessi dal committente pubblico attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati (ovvero altro provvedimento di approvazione, da parte della pubblica amministrazione, del progetto) dai quali si deducano le categorie o le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.

In alternativa, l'operatore economico dovrà presentare:

- la copia dei contratti aventi ad oggetto gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nei quali siano indicate le categorie e le classi di progettazione e la quota di esecuzione riconducibile all'operatore economico in caso di eventuale svolgimento del servizio in R.T.;
 - la copia delle fatture relative ai suddetti contratti;
 - l'evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga);
- b) nel caso in cui il committente sia o sia stato un soggetto privato, l'operatore economico può comprovare il possesso dei requisiti mediante una delle seguenti modalità:
 - copia del Certificato di Collaudo o Certificato di Regolare Esecuzione dell'opera medesima; è possibile presentare, in alternativa, anche eventuali certificati, emessi da una pubblica amministrazione, attestanti l'avvenuta esecuzione dei servizi prestati, dai quali si deducano le categorie o la classe di progettazione e la eventuale quota di esecuzione in caso di partecipazione in raggruppamento;
 - copia del/dei contratto/contratti da cui si evincano gli incarichi per l'espletamento dei servizi richiesti, nel quale siano indicate le classi e categorie di progettazione e, nel caso di affidamenti in R.T., la quota di

esecuzione riconducibile all'operatore economico offerente, unitamente a copia delle fatture dalle quali si evinca univocamente il riferimento ai suddetti contratti (indicando l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, la denominazione del contraente e la data di stipula del contratto stesso) con evidenza delle quietanze di pagamento delle suddette fatture (mediante estratto conto bancario o documentazione analoga).

7.3.2 Possesso dei seguenti titoli professionali da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

- a) Per il professionista qualificato in materia di acustica: iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n.7, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

- b) Per il professionista qualificato in materia di certificazione energetica degli edifici: Qualificazione professionale necessaria ai fini della certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al paragrafo 15.2.1 n.8, il nominativo del professionista ed i dati relativi al possesso in capo al medesimo dei requisiti suddetti.

Per la comprova del requisito, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Gli operatori economici che si presentano in forma associata devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la **mandante/mandataria** di un raggruppamento temporaneo sia un **consorzio stabile** o una **sub-associazione**, nelle forme di un raggruppamento oppure di un'aggregazione di rete, i relativi **requisiti** di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i **raggruppamenti**.

Il requisito relativo **all'iscrizione nell'elenco speciale** di cui al punto **7.1. lett. a)** deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti raggruppati/raggruppandi, consorziati/consorziandi o GEIE (**ivi compreso il giovane professionista qualora membro del raggruppamento**).

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

N.B.: Per i **raggruppamenti temporanei**, è condizione di partecipazione la presenza, **quale progettista**, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 4 del d.m. 263/2016.

Il requisito relativo **all'iscrizione** nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **paragrafo 7.1 lett. c)** deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle società raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuno degli operatori economici aderenti al contratto di rete indicati come esecutori e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **7.1 lett. d)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Il requisito relativo al **fatturato globale** di cui al precedente **punto 7.2, lett. g)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **orizzontale** (*rectius: quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione*) / consorzio ordinario il requisito di cui al precedente **punto 7.3.1** deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto («speso») in misura maggioritaria (ovvero «più grande») dalla mandataria o da una singola consorziata; in ogni caso alle **mandanti** non è richiesta una percentuale minima di possesso dei requisiti.

- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **verticale** ciascun componente deve possedere il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3.1** in relazione alle prestazioni che intende eseguire, **fermo restando che la mandataria deve possedere il requisito relativo alla prestazione principale.**
- Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo **misto** (*quello in cui più operatori economici eseguono in sub-associazione orizzontale la prestazione principale e/o una o più prestazioni secondarie*) a ciascun sub-raggruppamento si applica la disciplina dei raggruppamenti orizzontali; pertanto, il requisito dell'elenco dei servizi di cui al precedente **punto 7.3.1** (per la prestazione principale e/o per una delle prestazioni secondarie) deve essere posseduto («speso») – nell'ambito di ciascuna sub-associazione orizzontale - dalla capogruppo (della sub-associazione) in misura maggioritaria (ovvero «più grande»).

Si precisa che:

- nei **raggruppamenti misti** la mandataria, cui è conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza a presentare l'offerta per l'intero raggruppamento, è identificata con l'operatore economico che esegue le prestazioni di cui alla categoria principale e, nel caso in cui quest'ultima categoria sia assunta da più operatori economici (dando luogo ad una sub- associazione orizzontale) dalla mandataria di tale sub-raggruppamento che deve eseguire le prestazioni e possedere («spendere») i requisiti in misura maggioritaria rispetto agli altri operatori economici mandanti;
- nei **raggruppamenti misti** con riferimento alla prestazione principale deve esservi coincidenza tra la mandataria dell'intero raggruppamento e la mandataria del relativo sub-raggruppamento;
- nei **raggruppamenti misti ogni sub-raggruppamento deve essere esaminato autonomamente**, con la conseguenza che deve essere accertato all'interno di ciascun sub-raggruppamento che l'operatore economico indicato come capogruppo (del sub-raggruppamento) sia in possesso («spenda») dei requisiti ed esegua le prestazioni in misura maggioritaria (quindi superiore), come statuito dall'art. 83, comma 8, del Codice;
- per misura maggioritaria si intende una misura superiore (ovvero «più grande») a quella apportata e utilizzata (ovvero «spesa») da ciascun operatore economico mandante;
- per misura del requisito non si intende la misura del requisito posseduto in assoluto dall'Operatore economico bensì la misura del requisito che lo stesso intende apportare e utilizzare (cosiddetto requisito «speso») ai fini della qualificazione nella presente procedura;
- nei **raggruppamenti misti** la mandataria dell'intero raggruppamento, qualificata per la prestazione principale, può essere al contempo mandante del sub-raggruppamento costituito per l'esecuzione di una prestazione secondaria.

N.B.: A pena di esclusione, si precisa quanto segue:

- qualora una categoria oggetto di affidamento sia assunta da più operatori economici **non è possibile che l'operatore economico capogruppo del sub-raggruppamento orizzontale esegua le prestazioni in misura pari o inferiore** a quella dichiarata da altro operatore economico associato per la medesima categoria;

- con riferimento alla categoria principale, nel caso in cui quest'ultima sia assunta da più operatori economici in sub-raggruppamento, la capogruppo di tale sub-raggruppamento deve coincidere con la mandataria dell'intero R.T. **e non può eseguire le prestazioni in misura pari o inferiore** a quella dichiarata da altro operatore economico associato al sub-raggruppamento per la medesima categoria principale.

Si precisa altresì che:

- Il requisito di cui al **punto 7.3.2.lett. a)****Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** relativo all'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, deve essere posseduto dal professionista che nel **gruppo di lavoro** è indicato come incaricato delle prestazioni in materia di acustica.
- Il requisito di cui al **punto 7.3.2.lett. b)** relativo alla qualifica professionale necessaria ai fini della certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 deve essere posseduto dal professionista che nel **gruppo di lavoro** è indicato come incaricato delle prestazioni in materia di certificazione energetica.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I consorzi stabili devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nell'**elenco speciale** di cui al **punto 7.1 lett. a)** deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

I requisiti **del d.m. 263/2016** di cui al **punto 7.1 lett. b)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 5 del citato decreto.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 1 del citato decreto.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 7.1 lett. c)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. d)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. e)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato della prestazione di coordinamento della sicurezza.

Il requisito di cui al **punto 7.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale di cui ai precedenti **paragrafi 7.2 lett. g) e 7.3.1**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, deve essere posseduto dal consorzio che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Il requisito di cui al **punto 7.3.2 lett. a)** relativo l'iscrizione nell'elenco dei tecnici competenti in acustica presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge n. 447 del 1995 e degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prestazioni in materia di acustica.

Il requisito di cui al **punto 7.3.2 lett. b)** relativo alla qualificazione professionale necessaria ai fini della certificazione energetica degli edifici ai sensi del DPR 75/2013 deve essere posseduto dal professionista che nel gruppo di lavoro è indicato come incaricato delle prestazioni in materia di certificazione energetica.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario tecnico e professionale di cui al precedente paragrafo 7 avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale di cui al **punto 7.1**.

Il concorrente deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria indicati al punto 15.1.

Per quanto riguarda i **requisiti del titolo professionale richiesti al punto 7.3.2 o le esperienze professionali pertinenti**, il concorrente, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, può **avvalersi delle capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i servizi per cui tali capacità sono richieste**.

* * * *

L'operatore economico ausiliario deve possedere in proprio i requisiti di selezione di cui al **paragrafo 6 e al paragrafo 7** di propria pertinenza, non deve incorrere nei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti o in altri motivi di esclusione e deve dichiarare tali condizioni mediante presentazione di un proprio

DGUE, da compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al paragrafo 15.2.1.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che il concorrente che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il RUP richiederà, secondo le modalità di cui al punto 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti e le dichiarazioni dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità a quanto previsto dal medesimo art. 20 (es.: marcatura temporale).

Non è sanabile - e quindi **causa di esclusione** dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività indicate all'art. 31, comma 8 del Codice.

Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dei progettisti.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3 del Codice.

Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell'apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 105 del Codice, il Comune di Ascoli Piceno, provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto.

In caso di ricorso al subappalto, l'operatore economico subappaltatore deve essere in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016.

10. GARANZIE

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 93, comma 10 del Codice.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del Codice, l'operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione, deve costituire, a pena di decadenza dell'affidamento, una cauzione denominata “**garanzia definitiva**” da costituirsi a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall'art. 93 co. 7 del Codice per la garanzia provvisoria.

Tale cauzione è prestata a garanzia dell'esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

Il diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a quanto previsto dall'art.103 co. 2 del Codice.

L'importo netto della garanzia definitiva è calcolato in percentuale sull'importo netto di aggiudicazione secondo il disposto dell'art. 103 co. 1 del D.Lgs. n.50/2016.

Con riferimento alle riduzioni applicabili all'importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all'Istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota.

Il residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all'art.103 co. 5 e ss. Del Codice.

La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo dell'impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegna una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall'Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere

tempestivamente reintegrata qualora in corso d'opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Ente ai sensi dell'art.103 co. 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del codice civile e l'operatività entro 15 gg. a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell'art. 103, co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi stabili comma 1, lett. f), dell'art. 46 del Codice" si precisa quanto segue:

- In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di rete o consorzi ordinari o GEIE (costituiti), la garanzia definitiva dovrà essere costituita dalla capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a pena di esclusione, con espressa menzione di tutti gli operatori economici facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- In caso di consorzi di cui all'art. 46, comma 1, lettera f), del Codice, la garanzia definitiva deve essere presentata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

La garanzia dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all' "Allegato A – Schemi Tipo" del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa scheda tecnica di cui all'"Allegato B – Schede tecniche" del citato Decreto ministeriale

11. SOPRALLUOGO

Non è previsto sopralluogo obbligatorio ai fini della formulazione dell'offerta.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Per effetto della delibera ANAC n. 359 del 29/03/2017, resa esecutiva con DPCM del 28/09/2017, la presente procedura, riguardando l'affidamento di servizi da espletare nell'ambito della ricostruzione pubblica, a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017, rientra tra quelle esonerate dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità da parte degli operatori economici partecipanti.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Tutti documenti relativi alla presente procedura fino all'aggiudicazione dovranno essere inviati all'Amministrazione, ove non diversamente previsto, **esclusivamente** per via telematica attraverso il Sistema, in formato elettronico ed essere sottoscritti, ove richiesto a **pena di esclusione**, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005; non sono ammesse modalità diverse né la presentazione di alcun atto o documento all'indirizzo postale o alla PEC della stazione appaltante.

L'OFFERTA dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all'Amministrazione attraverso il Sistema, **entro e non oltre il termine perentorio delle ore 16:00:00 del 16.12.2021**, pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la sua irregolarità.

L'ora e la data esatta di ricezione delle offerte sono stabilite in base al tempo del Sistema.

Si precisa che qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento del Sistema tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, l'Amministrazione adotta i necessari provvedimenti al fine di assicurare la regolarità della procedura nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 del d.lgs. n. 50/2016, anche disponendo la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento. Nei casi di sospensione e proroga, il Sistema assicura che, fino alla scadenza del termine prorogato, venga mantenuta la segretezza delle offerte inviate. E' consentito agli operatori economici che hanno già inviato l'offerta di ritirarla ed eventualmente sostituirla.

La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso presso tutti gli indirizzi Internet disponibili di cui al punto 2.3 del disciplinare di gara.

L' "**OFFERTA**" è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica;**

C – **Offerta economica.**

Il concorrente dovrà produrre la documentazione di cui sopra a Sistema nelle varie sezioni (righe) ivi previste sulla base delle regole indicate nella seguente tabella

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	
Documento	Sezione (riga)
DGUE concorrente	DGUE – Documento di gara unico europeo dell'operatore economico concorrente
Dichiarazioni integrative al DGUE	Modello dichiarazioni integrative
DGUE dell'ausiliaria	Eventuale DGUE – Documento di gara unico europeo degli operatori economici ausiliari
Dichiarazione integrativa dell'ausiliaria	Eventuale dichiarazioni integrative operatori economici ausiliari
Contratto di avalimento	Eventuale contratto di avalimento
Atto costitutivo di RTI o Consorzio ordinario	Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi
Procure	Eventuali procure
PASSOE	PASSOE
Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva	Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva
OFFERTA TECNICA	
Documento	Sezione (riga)
Offerta tecnica	Offerta tecnica
OFFERTA ECONOMICA	
Documento	Sezione (riga)
Offerta economica (<i>generata dal Sistema</i>)	Scheda - Componente economica

Tutta la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e quella economica devono essere in lingua italiana o, se redatte in lingua straniera, devono essere corredate da traduzione giurata in lingua italiana.

Sul sito www.acquistinretepa.it, nell'apposita sezione relativa alla presente procedura, la presentazione dell'**OFFERTA** dovrà avvenire attraverso l'esecuzione di passi procedurali che consentono di predisporre ed inviare, i documenti di cui l'**OFFERTA** si compone (ossia: **Documentazione amministrativa**, **Offerta tecnica**, **Offerta economica**).

Si precisa che:

- Tutti i file allegati e/o costituenti l'offerta devono essere in formato pdf/A, se non diversamente prescritto. Tuttavia, è possibile utilizzare anche le seguenti estensioni nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative e regole tecniche di settore tra cui quelle previste dal DPCM del 22.02.2013:
 - ✓ .pdf - .jpg - .tiff - .bmp;
 - ✓ .doc - .xls - .docx - .xlsx - .odt - .ods;
 - ✓ files in formati diversi da quelli sopra indicati saranno ammessi solo previa autorizzazione.

In ogni caso si invitano i concorrenti a verificare la corretta apertura e leggibilità dei file prima del caricamento in piattaforma, rimando il rischio di presentazione di file corrotti o illeggibili a carico del medesimo;

La presentazione dell'OFFERTA e il relativo invio avvengono esclusivamente attraverso la procedura guidata prevista dal Sistema che può essere eseguita in fasi successive, attraverso il salvataggio dei dati e delle attività effettuate, fermo restando che l'invio dell'OFFERTA deve necessariamente avvenire entro la scadenza del termine perentorio di presentazione sopra stabilito. I passi devono essere completati nella sequenza stabilita dal Sistema.

Si chiede al concorrente coerenza tra i dati imputati a Sistema e quelli riportati nella documentazione prodotta in OFFERTA.

E' sempre possibile modificare i passi precedentemente eseguiti: in tale caso si consiglia di prestare la massima attenzione alla procedura di preparazione dell'offerta guidata dal Sistema, in quanto le modifiche effettuate potranno avere conseguenze sui passi successivi. È in ogni caso onere e responsabilità del concorrente aggiornare costantemente il contenuto di ogni fase e di ogni passo relativo alla presentazione dell'OFFERTA.

L'invio dell'OFFERTA, in ogni caso, avviene solo con la selezione dell'apposita funzione di "conferma ed invio" della medesima.

Il Sistema utilizzato dall'Amministrazione adotta una modalità di esecuzione delle predette azioni e attività tale da consentire il rispetto della massima segretezza e riservatezza dell'OFFERTA e dei documenti che la compongono, e tale da garantire la provenienza, l'identificazione e l'inalterabilità dell'offerta medesima.

La presentazione dell'OFFERTA mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del procedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'OFFERTA medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della Consip S.p.A., del Gestore del Sistema e dell'Amministrazione ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l'OFFERTA non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza.

In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, il concorrente esonera Consip S.p.a., il Gestore del Sistema e l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Consip S.p.A. si riserva, comunque, di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del Sistema.

Si precisa inoltre che:

- l'OFFERTA presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- entro il termine di presentazione dell'OFFERTA, chi ha presentato un'OFFERTA potrà ritirarla; un'OFFERTA ritirata equivarrà ad un'offerta non presentata;
- **il Sistema non accetta OFFERTE presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine di presentazione delle OFFERTE, nonché OFFERTE incomplete di una o più parti la cui presenza è necessaria ed obbligatoria.**

Al concorrente è richiesto di allegare, quale parte integrante dell'OFFERTA, a **pena di esclusione**, i documenti specificati nei successivi paragrafi, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Si raccomanda di inserire detti allegati nella sezione pertinente ed in particolare, **di non indicare o comunque fornire i dati dell'offerta economica in sezione diversa da quella relativa alla stessa, pena l'esclusione dalla procedura.**

Il concorrente è consapevole, ed accetta con la presentazione dell'OFFERTA, che il Sistema può rinominare in sola visualizzazione i *file* che il medesimo concorrente presenta attraverso il Sistema; detta modifica non riguarda il contenuto del documento, né il nome originario che restano, in ogni caso, inalterati.

Oltre a quanto previsto nel presente documento, restano salve le indicazioni operative ed esplicative presenti a Sistema, nelle pagine internet relative alla procedura di presentazione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma riunita (es. RTI/Consorzi, sia costituiti che costituendi) dovrà in sede di presentazione dell'OFFERTA indicare la forma di partecipazione e indicare gli operatori economici riuniti o consorziati. Il Sistema genera automaticamente una password dedicata esclusivamente agli operatori riuniti, che servirà per consentire ai soggetti indicati di prendere parte (nei limiti della forma di partecipazione indicata) alla compilazione dell'OFFERTA.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, il modello dichiarazioni integrative, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte con firma digitale – rilasciata da un Ente accreditato presso il CNIPA/DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale – dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Per l'apposizione della firma digitale si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n.82/2005 nonché dalle regole tecniche/linee guida e dai provvedimenti adottati dal DigitPA/Agenzia per l'Italia Digitale; in particolare, i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro.

Il Gestore di Sistema non è un ente certificatore riconosciuto da AgID; pertanto in nessun caso la verifica effettuata automaticamente dal portale, al momento del caricamento dei documenti, esonera la Stazione appaltante/l'Operatore economico dall'obbligo/onere di verificare la validità della firma mediante l'utilizzo di software messi a disposizione dagli Enti certificatori;

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal proprio Ente certificatore.

La sottoscrizione con firma digitale può essere sostituita mediante utilizzo di firma elettronica qualificata.

Nell'ipotesi di sottoscrizione multipla di uno stesso documento (es.: offerta in caso di RTI o coamministratori con firma congiunta), si precisa che l'utilizzo della controfirma non equivale a sottoscrizione. La funzione di controfirma, ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera b, della Deliberazione Cnipa (ora Agenzia per l'Italia Digitale – ex DigitPa) n. 45/2009, ha infatti la finalità di apporre una firma digitale su una precedente firma (apposta da altro sottoscrittore) e non costituisce accettazione del documento.

Al DGUE e alle dichiarazioni essendo sottoscritte con firma digitale non occorre allegare la copia del documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in

copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

Il DGUE, le dichiarazioni integrative al DGUE, la dichiarazione di avvalimento DEVONO essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione all'indirizzo internet <https://www.acquistinretepa.it> e sul sito internet <https://www.comune.ap.it/garaprogettazionep11>

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nell'ambito della presente procedura di gara – tutti i termini di trasmissione fissati devono intendersi come termini di presentazione, ovvero termini entro cui la documentazione richiesta deve pervenire; il semplice caricamento (upload) della documentazione di offerta sulla Piattaforma telematica non comporta l'invio dell'offerta alla Stazione appaltante. Il concorrente dovrà verificare di avere completato tutti i passaggi richiesti dal sistema telematico di negoziazione per procedere all'invio dell'offerta.

In caso di contrasto tra gli atti di gara e i dati strutturali caricati a sistema prevalgono i primi.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa, **si applica l'art. 83, comma 9 del Codice.**

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della documentazione amministrativa, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della documentazione amministrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno, competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine – non superiore a dieci giorni – perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La Documentazione amministrativa è costituita da: il modello dichiarazioni integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.

Avvertenze: Al fine di facilitare la presentazione della documentazione amministrativa sono resi disponibili tra gli allegati al presente disciplinare i seguenti modelli:

- **Allegato 1 (dedicato al concorrente):** “Modello dichiarazioni integrative”
- **Allegato 2 (dedicato all' operatore economico ausiliario):** “Avvalimento: dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario”;

- **Allegato 3: DGUE** (Documento di gara unico europeo - modello del MIT).

Si raccomanda l'utilizzo della predetta modulistica che è da intendersi cumulativa e non alternativa in quanto il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) non comprende tutte le dichiarazioni richieste dal disciplinare di gara.

15.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente (e chi vi è tenuto secondo le indicazioni che seguono) compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche – messo a disposizione nell'ambito della documentazione di gara – secondo quanto di seguito indicato e lo firma digitalmente.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, carica a Sistema nelle apposite sezioni (righe):

- 1) DGUE, a firma digitale dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione integrativa nei termini di cui al paragrafo 15.2.1 firmata digitalmente dall'ausiliaria (**conforme all'allegato 2**);
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (**conforme all'allegato 2**);
- 4) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta con firma digitale da soggetto munito di idonei poteri dell'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata (**conforme all'allegato 2**);
- 5) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e

delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. Il contratto deve essere allegato in originale sottoscritto digitalmente dai legali rappresentanti del concorrente e della ditta ausiliaria ovvero in copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con le modalità di cui agli artt. 22 o 23-bis del d.lgs. 82/2005. Nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di atto pubblico informatico, si applica il d.lgs. 110/2010; nel caso in cui il contratto sia redatto in forma di scrittura privata autenticata, si applica l'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

6) PASSOE dell'ausiliaria.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Si ricorda che, fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa successiva all'adozione dello stesso, **ciascun soggetto che compila il DGUE** allega una dichiarazione integrativa in ordine al possesso dei requisiti di all'art. 80, comma 5 lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter del Codice – cfr. paragrafo 15.2.1 n. 1 del presente Disciplinare (*tale dichiarazione integrativa è contenuta nell'allegato 1*).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione **barrando direttamente la sezione «A»** ovvero compilando quanto segue:

- la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui al par. 7.1 del presente disciplinare;
- la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7.2 del presente disciplinare;
- la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 7.3 del presente disciplinare.

N.B.: avuto riguardo al requisito di cui al par. 7.3.1 del presente documento, l'operatore economico che non intenda limitarsi a barrare direttamente la sezione alfa, dovrà riportare all'interno del DGUE, nella Parte IV sezione C, punto 1b, uno specifico elenco dei servizi prestati, indicando per ciascuno di essi il destinatario del servizio, la descrizione del medesimo, la data di conferimento dell'incarico nonché la data di ultimazione del servizio. Per ognuno dei servizi elencati, nella relativa descrizione, dovrà essere data chiara evidenza dell' «ID-Opere» / «classe e categoria» e dell'importo dei singoli lavori (al netto dell'Iva di legge) per i quali sono stati svolti i servizi come meglio specificato nel paragrafo 7.3.1 del presente documento.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e sottoscritto digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante dello studio munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Il DGUE è presentato e sottoscritto digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, da ciascuno dei seguenti soggetti:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da ciascuno degli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazione di rete, dall'organo comune, ove presente e, da tutti retisti partecipanti
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di spedizione della lettera di invito.

15.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.2.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente, **utilizzando preferibilmente il Modello dichiarazioni integrative** predisposto dalla Stazione Appaltante (**allegato 1**), rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR. 445/2000, sottoscritte digitalmente con le quali:

0. indica i seguenti dati:

- la forma singola o associata con la quale l'operatore economico partecipa alla gara (operatore economico singolo, consorzio, RTP, aggregazione di rete, GEIE);
- in caso di partecipazione in RTP, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, ciascun operatore economico fornisce i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun operatore economico (mandataria/mandante; capofila/consorziata);
- nel caso di consorzio stabile di cui all'art. 46, comma 1 lett. f) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio;

1. fino all'aggiornamento del DGUE alla normativa attualmente vigente, dichiara espressamente di non

incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter) del Codice;

2. dichiara i seguenti dati:

Per i professionisti singoli

- a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

- b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;
- c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 1 del d.m. 263/2016 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

- d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- f. organigramma aggiornato di cui all'art. 2 del d.m. 263/2016;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

- g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016;
- i. organigramma aggiornato di cui all'art. 3 del d.m. 263/2016.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società tra professionisti

- j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- k. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;
- l. estremi dei soci non professionisti;

I soci possono essere professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi anche in differenti sezioni, nonché cittadini degli stati membri dell'Unione Europea purché in possesso del titolo di studio abilitante, oppure soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento; la legge prevede che il numero dei

soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci (art. 10 comma 4 lettera b, L. 183/2011).

Per i consorzi stabili

m. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara di essere **iscritto nell'elenco speciale dei professionisti** di cui all'art. 34 del D.L. n. 189/2016, precisandone gli estremi ovvero di aver presentato, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, la domanda di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del D.L. 189/2016 e di essere in possesso, entro lo stesso termine, dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco medesimo;
4. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al **punto 7.1 lett. d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale;
5. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1 lett. e)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d.lgs. 81/2008;
6. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.1 lett. f)** nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;
7. dichiara, con riferimento al professionista che espleta l'incarico di cui al **punto 7.3.2 lett. a)**, i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;
8. dichiara, con riferimento al professionista di cui al **punto 7.3.2 lett. b)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi al requisito richiesto, forma di partecipazione;
9. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.
10. accetta il "Protocollo quadro di Legalità" sottoscritto in data 26/07/2017 dal Commissario straordinario del Governo, dalla Struttura di Missione e dalla Centrale Unica di Committenza INVITALIA Spa allegato alla documentazione di gara, ed in particolare le clausole riprodotte, nel successivo paragrafo 26;
11. accetta i controlli previsti dall' "Accordo di Alta Sorveglianza" del 02/02/2021 sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016;
12. dichiara ed attesta di non aver superato e di non superare, nemmeno con la presente partecipazione, i limiti per l'affidamento di incarichi in relazione a servizi tecnici di cui all'art. 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 33 dell'11 luglio 2017 in combinato disposto con l'art. 3, comma 3, dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 103 del 29/06/2020 ovvero di aver ottenuto l'autorizzazione in deroga prevista dalla medesima Ordinanza, che allega alla presente dichiarazione, e di non superare i limiti ivi consentiti;
13. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

14. dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con delibera di giunta n. 8 del 17/01/2014 reperibile sul sito istituzionale dell'amministrazione all'indirizzo <http://www.comune.ap.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8365> e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

15. Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

si impegna, ove non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

16. autorizza o meno, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a) del Codice e fatto salvo quanto stabilito al comma 6 della medesima disposizione, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. L'eventuale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato;

17. dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, di aver letto l'informativa sul trattamento dei dati personali contenuta nel Disciplinare di gara e di acconsentire al trattamento dei dati personali, anche giudiziari, mediante strumenti manuali ed informatici, esclusivamente nell'ambito della presente iniziativa e per le finalità ivi descritte; dichiara, inoltre, di essere stato informato circa i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE n. 2016/679. Si impegna, inoltre, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per consentire il trattamento dei loro Dati personali da parte del Comune di Ascoli Piceno per le finalità descritte nell'informativa;

18. In caso di operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:

- a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
- b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato;

si precisa che, a parziale rettifica di quanto previsto al punto sopra citato del DGUE, ai sensi dell'art. 110, comma 5, del Codice, così come novellato dal D.L. 32 del 18 aprile 2019, non si dovrà procedere all'indicazione del soggetto di cui il concorrente intenda avvalersi;

19. in caso di operatori economici non ancora ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 267/1942 indica, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, nell'ipotesi in cui abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:

- a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
- b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal Tribunale competente;

c) il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice;

20. dichiara che le copie di tutti i documenti allegati all'offerta telematica in formato elettronico sono state formate a norma dell'art. 22 co 3 del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici) e nel rispetto delle regole tecniche di cui all'art. 71 del medesimo d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni integrative (**allegato 1**) sono presentate e sottoscritte digitalmente:

- nel caso di professionista singolo, dal professionista;
- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;
- nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante.

Le dichiarazioni integrative (**allegato 1**) sono presentate e sottoscritte digitalmente, oltre che dal concorrente singolo, dai seguenti soggetti nei termini indicati:

- nel caso di raggruppamenti temporanei/consorzi ordinari **da costituire/già costituiti**, da tutti gli operatori economici raggruppandi o consorziandi con riferimento ai nn. da 1 a 20;
- nel caso di consorzi stabili:
 - dal consorzio stabile, con riferimento ai nn. da 1 a 20;
 - da ciascuna consorziate esecutrici, con riferimento a n. 1 (integrazioni al DGUE); n. 2 (elenco soggetti di cui all'art. 80, comma 3, e idoneità professionale in relazione alla propria ragione sociale); n. 10 (protocollo di legalità); n. 14 (codice di comportamento); n. 15 (operatori non residenti); n. 17 (privacy), ove pertinente n. 18 e n. 19 (concordato preventivo) e n. 20 (conformità copie).

La rete di cui al punto 5, nn. I, II, III del presente disciplinare si conforma alla disciplina dei raggruppamenti temporanei.

Si precisa, altresì, quanto segue:

- ciascuna **ausiliaria** rende le dichiarazioni integrative di cui ai nn. 1 (lett. c-bis, c-ter, c-quater, f-bis e f-ter), 2 (dati identificativi soggetti art.80); n.3 (elenco speciale art. 34 d.l. 189/2016), n. 10 (protocollo di legalità); n. 14 (codice di comportamento); n. 15 (operatori non residenti); n. 17 (privacy), ove pertinente 18 (concordato preventivo), e 20 (conformità copie), allegandole al proprio DGUE.

Ai fini della partecipazione il Comune di Ascoli Piceno ha predisposto un modello "*dichiarazioni integrative*" (**allegato 1**) e un modello "*dichiarazioni integrative operatore economico ausiliario*" (**allegato 2**), da sottoscrivere digitalmente, **che contengono le pertinenti dichiarazioni sopra elencate che il concorrente ed eventuali ausiliarie sono tenuti a utilizzare.**

15.2.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

21. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente e dallo stesso sottoscritto digitalmente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria e dallo stesso sottoscritto digitalmente ovvero un PassOE multiplo contenente i dati del concorrente e dell'ausiliaria.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. f) dell'art.46 del Codice" si precisa, altresì, quanto segue tenuto conto delle istruzioni tecniche riportate nel disciplinare:

- a. in caso di partecipazione di RTI, anche già costituiti, andranno allegati i PassOE di tutte le imprese che compongono il raggruppamento ovvero un PassOE multiplo;
- b. in caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 46 comma 2 lettera f) del d.lgs.50/2016, andranno allegati – oltre al PassOE del Consorzio – anche quelli delle consorziate per le quali il consorzio partecipa/esecutrici ovvero un PassOE multiplo;

In fase di attivazione dei controlli sul possesso dei requisiti di partecipazione / elementi di ammissione, qualora il PassOE non sia stato già allegato, si procederà a richiederne la produzione – **pena l'esclusione** – entro e non oltre il termine di giorni 7 (sette) dalla trasmissione della relativa richiesta.

22. Statuto dell'associazione professionale e, ove non indicato il rappresentante, l'atto di nomina di quest'ultimo con i relativi poteri/Statuto società tra professionisti/ Atto costitutivo consorzio stabile.

15.2.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte digitalmente secondo le modalità di cui al punto 15.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati.
- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento costituito dai soggetti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera e) del Codice del giovane professionista di cui all'art. 4 del d.m. 263/2016.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato

quale capofila;

- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici consorziati

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza al componente qualificato come mandatario che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici raggruppati o consorziati;
- **(solo per i raggruppamenti temporanei)** nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione, n. iscrizione all'albo professionale e ruolo assunto all'interno del gruppo di lavoro) del giovane professionista di cui all'art. 4, comma 1, del d.m. 263/2016 e relativa posizione, ai sensi del comma 2.

Per le aggregazioni di rete:

I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati;

III. rete dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo):

- a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - dichiarazione, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, relativa alle prestazioni che saranno svolte in termini percentuali per ciascuna attività nell'ambito delle categorie di opere di cui alla tabella n. 2 del paragrafo 3.2 del disciplinare e per ciascun servizio con caratteristiche trasversali, da parte dei singoli operatori economici aggregati

Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Ai fini della partecipazione l'Amministrazione ha predisposto un "modello dichiarazioni integrative"

che contiene anche le dichiarazioni sopra elencate di cui al presente paragrafo 15.2.3 (**Allegato 1**) che il concorrente è tenuto a utilizzare e che dovrà essere sottoscritta digitalmente come precisato al precedente paragrafo.

16. CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA

Il concorrente deve, a **pena di esclusione** dalla gara, far pervenire all'Amministrazione esclusivamente attraverso il Sistema, un'*Offerta Tecnica*, costituita dalla documentazione di seguito indicata, necessaria alla valutazione dei criteri/sub-criteri indicati nella tabella di cui al paragrafo 18.1:

A. Con riferimento al **criterio di valutazione A «professionalità e adeguatezza dell'offerta»** indicato al paragrafo 18.1 lett. A:

Documentazione tecnica illustrativa di **massimo 2 (due)** servizi svolti relativi a interventi ritenuti dal concorrente significativi o rappresentativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, **scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento** che l'Offerente ritenga maggiormente significativi per contenuto e qualità progettuale, sotto i diversi profili dei sub-criteri di valutazione che compongono il criterio A e indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

Tale documentazione è costituita da:

- a) **Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata composta** da un massimo di sei facciate se è utilizzato il formato A4 ovvero un massimo di tre facciate se è utilizzato il formato A3. Non sono computate nel numero delle facciate le sole copertine e l'indice se presenti.

In ciascuna scheda numerata devono essere riportati i seguenti dati essenziali per la valutazione:

- dati relativi al committente (ragione sociale, sede, recapiti telefonici, etc...);
- descrizione degli interventi oggetto della prestazione (con riferimento a tipologia di interventi strutturali, materiali e tecniche utilizzate, tutela dei valori architettonici, etc.) e relativi importi dei lavori al netto dell'IVA;
- tipologia di servizi svolti, con l'indicazione degli importi dei servizi svolti al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA e, descrizione precisa e dettagliata dei servizi;
- periodo in cui sono state eseguite le prestazioni;
- l'indicazione dei professionisti che hanno partecipato all'intervento e del loro livello di responsabilità (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- una documentazione grafica (per grafica si intende elaborazione con disegni tecnici, fotografie, fotorendering o ogni altra tipologia di rappresentazione per immagine ritenuta utile dall'Offerente, anche combinate tra di loro).

Si precisa che:

- non saranno presi in considerazione servizi svolti da professionisti diversi da quelli indicati dall'Offerente per l'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento.

- b) Ciascuna **scheda numerata dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero**

massimo dieci facciate in formato A4 per ogni scheda, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola. Non sono computate nel numero delle facciate della relazione descrittiva le copertine, gli indici e gli eventuali sommari;

- c) nella documentazione di cui alla lettera a) e alla lettera b) devono essere indicati chiaramente i singoli professionisti che hanno eseguito i servizi svolti con il loro livello di responsabilità e gradi di partecipazione, ovvero le prestazioni svolte da ciascuno (secondo il principio di «chi ha fatto cosa»);
- d) i servizi illustrati che si intende descrivere non hanno limiti di tempo relativamente all'epoca di svolgimento, non sono necessariamente servizi dichiarati ai fini del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, non possono essere oggetto di avvalimento o apportati da un operatore economico ausiliario;
- e) **in caso di presentazione di un numero di schede (servizi) superiori a due, le eccedenti non verranno tenute in considerazione ai fini della valutazione e dell'attribuzione del punteggio e ci si limiterà alla valutazione delle prime due schede numerate o presentate all'interno del medesimo file.**

B. Con riferimento al **criterio di valutazione B «caratteristiche metodologiche dell'offerta»** indicato al paragrafo 18.1 lett. B l'offerta tecnica è costituita da:

Relazione Descrittiva redatta in maniera speculare ai sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1 lett. B) del presente disciplinare con la quale il concorrente illustri la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei medesimi sub-criteri di valutazione in cui risulta suddiviso il Criterio B indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 18.1.

In particolare, la relazione descrittiva non dovrà superare, complessivamente 30 (trenta) facciate (non sono computate le copertine e gli eventuali indici se presenti) formato A4, dattiloscritte utilizzando il carattere Times New Roman, di dimensione 11 (undici) e interlinea singola.

N.B: Si precisa che è sempre ammessa l'equivalenza 1 facciata formato A3 = 2 facciate formato A4.

Si precisa altresì che non saranno presi in considerazione ai fini della valutazione, link o collegamenti ipertestuali che facciano riferimento a materiale esterno.

Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del Codice, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali.

Il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche; È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

Tutti i documenti (*files*) costituenti l'offerta tecnica (*criterio A: scheda numerata e relazione descrittiva per ogni scheda; criterio B: relazione descrittiva*) devono a pena di esclusione essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante del concorrente e in particolare:

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista.
- Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri.
- Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario **non ancora costituiti**, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete **è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete **è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete **è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta tecnica – ivi compresi gli allegati – va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

L'Offerta tecnica è soggetta, a pena di esclusione, alle seguenti condizioni:

- a) dall'**Offerta Tecnica** **non deve risultare**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica**, anche con riferimento ad un singolo elemento contenuto nella Busta dell'**Offerta economica** di cui al paragrafo 17;

b) l'**Offerta Tecnica** non può:

- comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi, pertanto sotto il profilo economico l'importo contrattuale determinato in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
- contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo.

17. CONTENUTO DELLA OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno attraverso il Sistema, un'Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:

- inserimento nell'apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta economica", che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire al Comune di Ascoli Piceno caricandola nella riga dedicata a Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente.

L' "Offerta economica" deve contenere, **a pena di esclusione**:

a) Ribasso percentuale unico, espresso in cifre, da applicare all'importo totale a base di gara, al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed Iva.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali; qualora il concorrente inserisca valori con un numero maggiore di decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema al secondo decimale (es. 0,3456 viene troncato in 0,34).

Si precisa che i valori percentuali che saranno inseriti a Sistema devono essere espressi come un numero compreso tra 0 e 100 (ad esempio per offrire il valore 5,6 % dovrà essere inserito il valore 5,6 e non il valore 0,056).

N.B.: ai sensi dell'articolo 95, co. 10, del Codice, poiché i servizi oggetto dell'affidamento sono prestazioni di natura intellettuale l'offerta non deve essere corredata dall'indicazione dei costi di sicurezza aziendali e dei costi della manodopera.

L'offerta economica, completa di tutti i dati sopra previsti, **deve a pena di esclusione essere sottoscritta digitalmente** dal legale rappresentante dell'operatore economico e in particolare:

- Nel caso di professionista singolo, dal professionista.
- Nel caso di studio associato, da ciascun associato o dal rappresentante munito di idonei poteri.
- Nel caso di società o consorzi, dal legale rappresentante della società o del consorzio.
- **Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio.**
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.

- Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, l'offerta tecnica deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.
- Nel caso di consorzi di cooperative, di consorzi artigiani o di consorzi stabili dal consorzio medesimo.
- Nel caso di GEIE: trova applicazione la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei per quanto compatibile.

In caso di operatori economici amministrati da più coamministratori con firma congiunta, l'offerta economica va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta.

N.B. 1: Poiché l'offerta è da esprimersi in termini di ribasso percentuale unico, non compilare – ove disponibili – il campo relativo al prezzo o all'unità di misura. In caso di discordanza, prevale l'offerta espressa sotto forma di ribasso percentuale unico.

N.B. 2: nell'ipotesi di discordanza tra offerta inserita a sistema (offerta strutturata) e offerta sottoscritta digitalmente si considera unicamente l'offerta sottoscritta digitalmente.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo totale posto a base di gara.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica ed il punteggio conseguito per l'offerta economica.

Ai sensi dell'art.95 co. 12 del Codice, si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

18.1 Offerta economicamente più vantaggiosa miglior rapporto qualità prezzo: Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna punti Dmax vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Tabelle dei criteri discrezionali (Dmax) di valutazione dell'offerta tecnica.

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA - P max = 32 punti				
	Criterio	punti	n.	sub-criteri di valutazione	Punti D
A	Professionalità e adeguatezza dell'offerta desunta da un numero massimo pari a DUE servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti fra quelli qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento		A.1	<p>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI STRUTTURALI:</p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche ed ingegneristiche, alle norme sismiche di riferimento utilizzate, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi e procedure di calcolo/verifica adottate finalizzate alla costruzione/adequamento/miglioramento degli elementi strutturali.</p> <p>Ai fini della valutazione verrà considerata la completezza delle informazioni desumibili dai calcoli strutturali, dai materiali utilizzati, dallo studio sulle fondazioni/strutture, dagli elaborati grafici dei particolari costruttivi, dal piano di manutenzione della struttura dell'opera e dal collaudo finale.</p>	10

		32	<p>A.2</p> <p>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI ARCHITETTONICI E FUNZIONALI:</p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche, distributivo/funzionali ed architettoniche, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi dei manufatti e del contesto ed alle modalità di restituzione grafica e descrittiva di quanto progettato.</p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la capacità compositiva e distributiva degli ambienti interni, dei volumi e degli spazi esterni (tramite piante, sezioni, prospetti, sistemazioni esterne, viste tridimensionali, etc.); - le capacità progettuali a livello architettonico (tramite lo studio dei dettagli esecutivi più significativi, etc); - la qualità grafica degli elaborati progettuali, intesa come completezza delle informazioni in essi contenuta, grado di dettaglio adeguato, facilità di lettura, immediatezza nell'interpretazione degli elementi grafici rappresentati. 	7
			<p>A.3</p> <p>Caratteristiche dei servizi analoghi svolti relativamente agli ASPETTI IMPIANTISTICI:</p> <p>L'offerente dovrà descrivere le modalità di espletamento dei servizi svolti, con particolare riferimento alle soluzioni tecniche ed ingegneristiche, alla tipologia e grado di affinamento delle analisi e procedure di calcolo/verifica adottate finalizzate alla realizzazione/adeguamento/miglioramento degli elementi impiantistici.</p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate le soluzioni progettuali adottate relativamente agli impianti elettrici e meccanici (dimensionamento, schemi impiantistici, schemi dei quadri elettrici, schemi in orizzontale ed in verticale, dettagli delle apparecchiature, risoluzione delle problematiche inerenti le interferenze e gli ingombri impiantistici, etc.).</p>	5

			<p>Grado di pertinenza e affinità degli <u>interventi</u> oggetto dei servizi illustrati rispetto all'intervento oggetto di affidamento.</p> <p>Ai fini della valutazione verrà considerato il grado di affinità degli interventi eseguiti con l'intervento oggetto del presente affidamento, con particolare riguardo alle caratteristiche e tipologia delle opere (edifici, ovvero altre tipologie infrastrutturali), alla loro destinazione funzionale, alla categoria di appartenenza con preferenza per quelle più aderenti alla categoria di maggior importo (S03) ed alla complessità degli interventi.</p>	5
			<p>Grado di pertinenza e analogia dei <u>servizi</u> prestati dall'Offerente rispetto ai servizi oggetto di affidamento .</p> <p>Ai fini della valutazione verrà considerato il grado di analogia dei servizi prestati con i servizi oggetto del presente affidamento, con particolare riguardo alla tipologia dell'incarico svolto privilegiando <u>in via graduata</u> l'espletamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di tutte le prestazioni tecniche; - di tutti i livelli di progettazione; - della progettazione esecutiva e definitiva; - della sola progettazione esecutiva; - della sola progettazione definitiva; - della sola progettazione di fattibilità; - della Direzione Lavori; - del coordinamento per la sicurezza; - delle altre prestazioni minori. 	5

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA - P max = 38 punti				
	Criterio	Punti	n.	sub-criteri di valutazione	Punti D
	Caratteristiche metodologiche dell'offerta desunte dalla relazione tecnica illustrativa delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico.	38	B.1	<p>Coerenza del Gruppo di lavoro con l'obiettivo dell'incarico e adeguatezza dei profili impiegati.</p> <p>Ai fini della valutazione verranno considerate la composizione, l'esperienza, la professionalità del Gruppo di Lavoro anche desumibile da particolari abilitazioni e/o certificazioni possedute.</p> <p>A tal fine l'offerente dovrà descrivere le risorse umane facenti parte del Gruppo di Lavoro, messe a disposizione nelle varie fasi, con indicazione dei ruoli e dei soggetti che ne fanno parte.</p> <p>Dovranno essere prodotti, in forma sintetica, i curricula delle figure professionali componenti il Gruppo di Lavoro (all'interno della relazione e conteggiati nel numero massimo delle facciate previste).</p> <p>Verranno maggiormente valutate le offerte in cui sarà garantita la presenza di un team multidisciplinare ed esperto, in grado di far fronte efficacemente, nei tempi previsti per lo svolgimento delle prestazioni, a tutti gli adempimenti richiesti. Si precisa che la completezza dell'organigramma non verrà valutata necessariamente in termini quantitativi quanto, piuttosto, in termini di multidisciplinarietà ed esperienza.</p>	10
			B.2	<p>Soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti strutturali. Innovatività ed originalità della proposta.</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentiranno di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle attività di adeguamento sismico. A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, ritiene possibili rispetto alla risoluzione delle problematiche strutturali evidenziate nel DPP.</p> <p>In particolare, si valuteranno positivamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - le tecniche che prevedano l'utilizzo di materiali compositi e/o innovativi atti a rendere l'esecuzione delle opere più veloce; - gli interventi meno invasivi rispetto ai caratteri architettonici dell'edificio oggetto di intervento. 	10

			<p>B.3</p> <p>Soluzioni progettuali proposte concernenti gli aspetti impiantistici.</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte con cui si individuano soluzioni che consentano di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alle opere impiantistiche.</p> <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità ed all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà positivamente il valore delle soluzioni impiantistiche con particolare attenzione alla capacità di risoluzione delle interferenze tra gli elementi strutturali, architettonici ed impiantistici quali ingombro, mascheramento ed ispezionabilità degli impianti (canalizzazioni, tubazioni, condutture, etc.).</p>	5
			<p>B.4</p> <p>Efficacia e funzionalità degli strumenti informatici messi a disposizione per lo sviluppo e gestione del Progetto.</p> <p>Il concorrente dovrà descrivere gli strumenti informatici che verranno utilizzati nell'espletamento dell'incarico tenendo conto delle caratteristiche specifiche del servizio.</p> <p>Verrà valutata l'efficacia e l'adeguatezza degli strumenti utilizzati con particolare riferimento alla loro innovazione tecnologica ed all'effettiva rispondenza agli obiettivi che si intendono conseguire.</p> <p>Sarà valutato positivamente lo svolgimento della progettazione definitiva ed esecutiva sviluppata con modellazione informativa BIM.</p>	8

			<p>B.5</p> <p>Adozione di soluzioni per minimizzare costi e tempi di manutenzione.</p> <p>Saranno valutate positivamente le proposte che consentono di ottimizzare il progetto, con particolare riguardo alla riduzione dei costi e dei tempi di manutenzione.</p> <p>A tal fine, la relazione deve illustrare le tecniche che si intendono adottare in relazione alla qualità e all'efficacia delle misure finalizzate al perseguimento degli obiettivi dell'intervento.</p> <p>In particolare, si valuterà il valore tecnico per:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una minimizzazione dei costi e dei tempi di manutenzione delle opere previste, che comportino una facilità di manutenzione e rimontaggio delle componenti, nonché l'utilizzo di materiali adeguati rispetto alla qualità dell'intervento richiesto; - l'ottimizzazione gestionale, la minimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione, la flessibilità funzionale, il livello di sicurezza di funzionamento; - il rispetto dei CAM (criteri ambientali minimi) come requisito trasversale, non solo per i contenuti della progettazione, ma anche in termini di progettualità attenta alla manutenzione delle opere ed al fine vita delle stesse, al miglioramento prestazionale ed ai costi di manutenzione. 	5
--	--	--	---	---

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ognuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna “Dmax” della tabella, è attribuito un coefficiente determinato come segue:

1. mediante l'attribuzione discrezionale di un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base dei criteri motivazionali, da parte di ogni commissario secondo i seguenti livelli di valutazione (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):
 - Ottimo: 1
 - Più che adeguato: 0,8
 - Adeguato: 0,6
 - Parzialmente adeguato: 0,4
 - Scarsamente adeguato: 0,2
 - Inadeguato: 0
2. determinando la media aritmetica dei coefficienti che ogni commissario ha attribuito alle proposte dei concorrenti su ciascun subcriterio;
3. attribuendo il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionando linearmente a tale media massima gli altri valori medi (*normalizzazione ad 1*).

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula:

$$Ci = \left(\frac{Ri}{Rmax} \right)^\alpha$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente *i*-esimo;

Ri = ribasso percentuale unico dell'offerta del concorrente *i*-esimo;

Rmax = ribasso percentuale unico dell'offerta più conveniente.

α = esponente alfa pari a 0,3

18.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo aggregativo compensatore:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = *punteggio concorrente i;*

C_{ai} = *coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;*

C_{bi} = *coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;*

.....

C_{ni} = *coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;*

P_a = *peso criterio di valutazione a;*

P_b = *peso criterio di valutazione b;*

.....

P_n = *peso criterio di valutazione n.*

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrizzazione” si applica ai criteri di natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si precisa quanto segue:

L'attribuzione dei punteggi tecnici ed economici sarà effettuata prevedendo un numero massimo di due cifre decimali, con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza sia pari o superiore a cinque e all'unità inferiore qualora la terza sia inferiore a cinque.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La prima seduta pubblica digitale avrà luogo il giorno **17/12/2021**, con inizio alle ore **09:00**, e sarà avviata dal RUP che procederà, operando attraverso il Sistema allo svolgimento delle seguenti attività:

- a) verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e che le stesse offerte siano composte di *Documentazione amministrativa*, *Offerta tecnica* e *Offerta economica*, (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nel precedente paragrafo 13, le eventuali offerte intempestive ed incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non

sono accettate dal Sistema medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;

- b) successivamente il RUP procederà attraverso il Sistema alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all'area contenente la "Documentazione amministrativa" di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e, le Offerte economiche resteranno segrete, chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile né al RUP, né alla Commissione giudicatrice, né all'Amministrazione, né alla Consip S.p.A., né ai concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l'accesso alla Documentazione amministrativa e il RUP procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti ed ivi contenuti.

Si precisa che alla prima seduta pubblica digitale (ed alle successive sedute pubbliche digitali di apertura delle offerte tecniche ed economiche) potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica.**

Il RUP quindi, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

La stazione appaltante adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2-bis, del Codice.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte (alle quali potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica**). I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016; per la valutazione di eventuali pendenze fiscali non definitivamente accertate, ex art. 80, co. 4 del D.lgs. 50/2016, la stazione appaltante interagirà con l'Ufficio della Agenzia delle Entrate territorialmente competente sull'operatore economico da verificare.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è

composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se richiesto, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida ANAC n. 3).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e l'immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara prevede esclusivamente sedute pubbliche digitali per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte (alle quali potrà assistere ogni concorrente **collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura informatica**). I concorrenti riceveranno comunicazione sull'avanzamento della procedura di gara.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il RUP procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema procederà allo sblocco e all'apertura delle offerte tecniche per la verifica della presenza dei documenti relativi alle singole offerte tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo 18.4.

Successivamente, la Commissione procederà, in seduta pubblica digitale, la cui data sarà preventivamente comunicata tramite il Sistema ai concorrenti ammessi, all'apertura delle *Offerte economiche*.

Nella medesima seduta pubblica digitale, la Commissione renderà visibile ai concorrenti attraverso il Sistema:

- a) i "punteggi tecnici" (**PT**) attribuiti alle singole offerte tecniche già riparametrati;
- b) darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti;
- c) in seguito alle attività di sblocco e apertura delle offerte economiche, i ribassi percentuali offerti. La relativa valutazione potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.

La stazione appaltante procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9 del Codice.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica, le cui modalità saranno successivamente definite dalla stazione appaltante.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica digitale dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte, la commissione e/o il RUP provvedono, per quanto di competenza, a comunicare, tempestivamente alla stazione appaltante – che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice – i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3 del Codice, e ove il numero di offerte ammesse sia pari o superiore a tre, nonché in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione se richiesto, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 23.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formulerà, la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, l'Amministrazione prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

L'Amministrazione, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, l'Amministrazione procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC e all'individuazione di un nuovo aggiudicatario.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011.

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la stazione appaltante procede alla stipula del contratto anche in assenza di dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a) del Codice.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.P.R. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale prevista dall'art. 24, comma 4 del Codice, stipulata con un massimale garantito non inferiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dei lavori oggetto dei servizi come individuato al paragrafo 3.2.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del Codice, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto (le spese contrattuali ammontano, presuntivamente, ad € **1.700,00**).

Il Servizio che ha indetto la procedura di gara provvede a gestire le richieste di accesso anche tenuto conto delle eventuali indicazioni fornite dal RUP o dalla Commissione in merito alle parti da sottrarre all'accesso. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità della dichiarazione di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art. 3 del DPR 184/2006.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione. L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

24. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'autorità amministrativa competente per eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti all'aggiudicazione dell'appalto è il TAR di Ancona. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 30 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche Via della Loggia, 24, 60121 Ancona. È esclusa la clausola arbitrale.

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Ascoli Piceno, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

25. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto ne, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.
- Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto della normativa vigente.

Base giuridica e natura del conferimento

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

Natura dei dati trattati

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura: i) dati personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd. “giudiziari”) di cui all’art. 10 Regolamento UE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento UE.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici e adottando idonee ed adeguate misure di sicurezza volte a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell’Amministrazione che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all’Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del Contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione del contratto, saranno diffusi tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet <https://www.comune.ap.it>, sezione “Trasparenza”.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE.

Processo decisionale automatizzato

Non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato

Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione.

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e segg. del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: *i)* ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all’istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolare del trattamento è il Comune di Ascoli Piceno che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all’esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato al seguente indirizzo email: privacy@comune.ap.it.

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte dell’Amministrazione per le finalità sopra descritte.

26. PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L’operatore economico affidatario, con la partecipazione alla procedura di gara, assume l’obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della “filiera delle imprese” le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.), i cui contenuti sono qui di seguito riprodotti.

- Obbligo del rispetto di tutte le parti del Protocollo, fino al completamento e approvazione del servizio prestato, in quanto compatibili con il presente affidamento.
- Obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi ai subcontraenti interessati, a qualunque titolo, all'esecuzione del contratto (art. 1 comma 3).
- Accettazione esplicita della possibilità di applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi del Protocollo, nonché della revoca degli affidamenti o della risoluzione del contratto o subcontratto, nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso l'operatore affidatario, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento nei casi espressamente indicati negli artt. 5 e 6 del Protocollo (art. 1 comma 3).
- Obbligo di fornire tutti i dati dei contratti e subcontratti conclusi dall'affidatario, dai subcontraenti e/o da terzi, autorizzati/approvati dalla Stazione appaltante per qualunque importo; gli stessi dovranno essere comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei subcontratti (art. 1 comma 4 e 6).
- Impegno ad inserire nei propri contratti - e a far inserire in tutti i subcontratti - apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione delle prestazioni e in cui si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dall'art. 8, paragrafo 1.3 del Protocollo.
- Obbligo di comunicazione dei dati anche in ordine agli assetti societari e gestionali della filiera delle imprese e operatori e alle variazioni di detti assetti, per tutta la durata dell'affidamento. La trasmissione dei dati relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita, dai legali rappresentanti degli organismi societari degli enti interessati, nei confronti del Commissario Straordinario e la Struttura che ha disposto l'iscrizione in Anagrafe, entro il termine previsto dall'art. 86 del D.Lgs. n. 159 del 2011 (art. 2 comma 4 e 5).
- Obbligo di iscrizione nell'anagrafe/elenco antimafia previsti per l'esecuzione del presente affidamento (art. 3 comma 1).
- Inserimento in tutti i contratti e subcontratti di una clausola risolutiva espressa nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato come esito la cancellazione dall'anagrafe/elenco suddetti (art. 3 comma 2).
- Rispetto senza ritardo di ogni adempimento necessario a rendere operativa la predetta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione e comunicare senza ritardo alla Struttura l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'operatore a cui le informazioni si riferiscono. L'informazione è data anche alla stessa Stazione appaltante (art. 3 comma 2).
- Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati contratti o subcontratti, siano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie dei soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell'esecuzione della prestazione, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato come esito la cancellazione

dall'anagrafe/elenco, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti mediante attivazione della clausola risolutiva espressa di cui agli articoli 5 e 6 del Protocollo (art. 3 comma 2).

- Impegno, anche in caso di stipula di subcontratto, a dare comunicazione tempestiva all'Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei propri confronti, degli organi sociali o dei dirigenti dell'ente. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c. p. (art. 5 comma 1 lett. a).
- Impegno, in caso di stipula di subcontratto, ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 c. c., ogni qualvolta nei confronti del soggetto avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p. (art. 5 comma 1 lett. b).
- Impegno a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia Giudiziaria ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'affidatario, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione che in quella dell'esecuzione (art. 6 comma 1 lett. a).
- Obbligo di assumere a proprio carico gli oneri derivanti dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità (art. 6 comma 2 lett. a).
- Obbligo di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui all'art. 6 comma 1 del Protocollo (art. 6 comma 2 lett. b), e di allegare il Protocollo al subcontratto, prevedendo contestualmente l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte (art. 6 comma 2 lett. b).
- Obbligo di inserire nei subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016 alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante, delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159 del 2011 a carico del cessionario, valida anche per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti (art. 6 comma 2 lett. c).
- Obbligo di ricorrere al distacco della manodopera - ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo n. 136 del 2016, concernente l'attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa

attraverso il sistema di informazione del mercato interno - così come disciplinato dall'articolo 30 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; l'autorizzazione è subordinata alla preventiva registrazione nell'Anagrafe dell'impresa distaccante; analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera (art. 6 comma 2 lett. d).

- Impegno a mettere a disposizione dell'ente aggiudicatario i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale (art. 7 comma 2 lett. a).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione, specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro delle esigenze (art. 7 comma 2 lett. b).
- Impegno a mettere a disposizione della Struttura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore; le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 7 comma 2 lett. c).

Accettazione espressa del fatto che l'inosservanza di tutti gli obblighi previsti nel Protocollo e applicabili potranno essere sanzionati ai sensi dell'art. 8 del Protocollo medesimo.

27. REGOLE DI CONDOTTA PER L'UTILIZZAZIONE DEL SISTEMA

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema sono tenuti ad utilizzare il Sistema stesso secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità consentite e sopra specificate, e sono altresì responsabili per le violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, in materia di acquisti di beni e servizi della Pubblica Amministrazione e per qualunque genere di illecito amministrativo, civile o penale.

I concorrenti e, comunque, tutti gli utenti del Sistema si obbligano a porre in essere tutte le condotte necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto svolgimento delle procedure di gara con particolare riferimento a condotte quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la turbativa d'asta, le offerte fantasma, gli accordi di cartello.

In caso di inosservanza di quanto sopra, l'Amministrazione segnalerà il fatto all'autorità giudiziaria, all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Osservatorio sui contratti pubblici di lavori, forniture e servizi per gli opportuni provvedimenti di competenza.

Salvo il caso di dolo o colpa grave, Consip S.p.A. e il Gestore del Sistema non saranno in alcun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, per lucro cessante o danno emergente, che dovessero subire gli utenti del Sistema, e, comunque, i concorrenti e le Amministrazioni o terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo, il mancato utilizzo, il funzionamento o il mancato funzionamento del Sistema e dei servizi dallo stesso offerti.

Tutti i contenuti del sito www.acquistinretepa.it e, in generale, i servizi relativi al Sistema, forniti dal MEF, dalla

Consip S.p.A. e dal Gestore del Sistema sono resi disponibili e prestati così come risultano dal suddetto sito e dal Sistema.

Il MEF, la Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema non garantiscono la rispondenza del contenuto del sito www.acquistinretepa.it ed in generale di tutti i servizi offerti dal Sistema alle esigenze, necessità o aspettative, espresse o implicite, degli altri utenti del Sistema.

La Consip S.p.A. ed il Gestore del Sistema, non assumono alcuna responsabilità nei confronti delle Amministrazioni per qualsiasi inadempimento dei Fornitori e per qualunque danno di qualsiasi natura da essi provocato.

Con la Registrazione e la presentazione dell'offerta, i concorrenti manlevano e tengono indenne il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere sofferte da questi ultimi e/o da terzi, a causa di violazioni delle regole contenute nel presente Disciplinare di gara, dei relativi allegati, di un utilizzo scorretto od improprio del Sistema o dalla violazione della normativa vigente.

A fronte di violazioni di cui sopra, di disposizioni di legge o regolamentari e di irregolarità nell'utilizzo del Sistema da parte dei concorrenti, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Disciplinare di gara, il MEF, la Consip S.p.A., l'Amministrazione ed il Gestore del Sistema, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, si riservano il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

Comune di Ascoli Piceno

Il Dirigente

Arch. Ugo Galanti

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce
il documento cartaceo e la firma autografa*